

PROBLEMI SPECIFICI DELLA TRADUZIONE GIURIDICA: TRADUZIONE DI SENTENZE DAL TEDESCO E DALL'INGLESE

Daniela Longinotti

Legal translation deserves close scrutiny, as it poses specific problems and difficulties. The main reason for the difficulties of legal translation lies in the untranslatability not of legal terms, but of legal concepts, in particular those pertaining only to some legal systems. This paper addresses the translation of three findings concerning sale with retention of title in German and English law. Besides giving a theoretical introduction to legal translation, the paper aims to suggest a strategy and a method to refer to when dealing with this type of translation. It highlights the different types of problems associated with legal translation from English to Italian, compared to those associated with legal translation from German, offering at the same time practical advice to solve them.

1. Introduzione

Tra le varie tipologie di traduzione, la traduzione giuridica rientra sicuramente tra quelle che meritano di essere trattate in modo approfondito e con particolare attenzione, in quanto presenta difficoltà e problemi specifici, che non è dato riscontrare per altre tipologie di traduzione effettuate in altri settori.

Come riconosciuto da diversi autori, la principale difficoltà della traduzione giuridica risiede nella divergenza, e in alcuni casi nell'assenza, dei concetti giuridici tra la lingua di partenza e la lingua di arrivo, ovvero tra il sistema giuridico di cui il testo di partenza è espressione e il sistema giuridico in cui deve essere prodotto il testo di arrivo. Di conseguenza, la principale ragione della difficoltà della traduzione giuridica risiede nell'intraducibilità non dei termini, bensì dei concetti, in particolare di quei concetti che sono propri di alcuni sistemi giuridici ma non di altri.¹

Di fronte a questa situazione, il traduttore giuridico deve operare scelte importanti e di grande responsabilità, tra cui quella di "inventare", ovvero di creare nella propria lingua un neologismo apposito, oppure quella di adottare le convenzioni esistenti.

Del resto anche Sacco² considera la traduzione delle espressioni linguistiche che esprimono i concetti giuridici uno dei problemi maggiori dell'attività di comparazione. È innegabile, afferma, che esistano espressioni intraducibili. Tuttavia, ci si può chiedere se esistano espressioni traducibili; in questo caso, occorre chiedersi quali presupposti siano necessari perché un'espressione lo sia, e perché una traduzione possa ritenersi corretta.

La diversità che intercorre tra gli ordinamenti giuridici e la mancanza di referenti universali fanno sì che la traduzione giuridica possa essere considerata, sostanzialmente, come un'operazione di diritto comparato.³

Il traduttore di testi giuridici, infatti, si confronta costantemente con l'attività di comparazione giuridica: durante il processo traduttivo egli si trova a dover verificare il significato esatto di un concetto che deve essere tradotto dalla lingua di partenza, per poter infine cercare, nella lingua di arrivo, un concetto con un significato paragonabile.⁴

La traduzione giuridica, peraltro, è un settore molto vasto, che comprende al suo interno vari generi e tipologie testuali.

Per il presente lavoro si è deciso di affrontare la traduzione di due sentenze pronunciate dal *Bundesgerichtshof* (la Corte Suprema Federale) e di una sentenza pronunciata dalla *Commercial Court*, l'organo della *Queen's Bench Division* (o Q.B.D., la più importante tra le *Divisions* della *High Court* e discendente dalle corti di *common law*) che decide le *commercial causes* iscritte nella *commercial list*,⁵ in materia di vendita con riserva di proprietà; la scelta è volutamente caduta sul genere testuale "sentenza", essendo, questo, uno dei documenti giuridici con le maggiori probabilità di essere tradotti.

Il presente contributo si rivolge quindi in primo luogo ai traduttori, o linguisti, interessati, in particolare, alla traduzione giuridica, o che debbano affrontare una traduzione di questo tipo, nel caso specifico, la traduzione di sentenze, con un duplice obiettivo: da un lato, quello di dare loro un'introduzione di tipo teorico volta a informare riguardo agli aspetti fondamentali e ai problemi specifici connessi alla traduzione giuridica; dall'altro, quello di suggerire loro una strategia, un metodo, cui fare riferimento per affrontare con più consapevolezza una traduzione di questo tipo e per risolvere potenziali problemi di traduzione che possono presentarsi nel caso concreto.

Attraverso l'analisi di tipo linguistico e traduttologico delle sentenze oggetto di traduzione si cercherà pertanto di mettere in evidenza i diversi ordini di problemi derivanti dalla traduzione giuridica dall'inglese rispetto alla traduzione giuridica dal tedesco e, contestualmente, di fornire al traduttore suggerimenti pratici per la loro risoluzione.

La scelta del tema giuridico, la vendita con riserva di proprietà, è stata dettata dall'importanza rivestita da tale istituto in ambito commerciale. Pur non costituendo una garanzia in senso proprio, ovvero un diritto su cosa altrui, la clausola di riserva della proprietà persegue lo stesso obiettivo, poiché volta a tutelare il diritto del venditore a credito al pagamento integrale del prezzo.

L'istituto della vendita con riserva della proprietà riveste particolare rilevanza nell'ambito del commercio internazionale.

A seguito dell'internazionalizzazione dell'economia e dell'intensificarsi dei rapporti commerciali transnazionali, infatti, accade che i beni vengano frequentemente spostati da un Paese all'altro. In ipotesi di costituzione di un diritto di garanzia senza spossessamento del debitore, che rappresenta il caso più frequente nei rapporti di impresa, vi è, quindi, l'esigenza del riconoscimento del

diritto del creditore garantito quando il bene sia stato spostato in un territorio diverso rispetto a quello dove è stata costituita la garanzia, in particolare di fronte ad atti di disposizione del debitore relativi ai beni oggetto di garanzia.

Trattandosi di beni mobili, infatti, l'acquisto in buona fede tutela normalmente l'acquirente, di conseguenza il creditore è particolarmente indifeso nei sistemi in cui l'accordo di garanzia non sia soggetto a pubblicità, ovvero a registrazione dei diritti di garanzia.

Al fine di facilitare il finanziamento delle vendite internazionali, varie organizzazioni hanno preso diverse iniziative per la redazione di norme uniformi nel settore delle garanzie mobiliari. Lo stesso istituto della vendita con riserva della proprietà è stato oggetto di molteplici tentativi di coordinamento delle legislazioni.

Tuttavia, il differente approccio ("silenziosità" contro pubblicità del diritto di garanzia) dei modelli di particolare rilievo ed efficacia in questo settore rappresenta un ostacolo non trascurabile rispetto all'obiettivo dell'uniformazione della disciplina delle garanzie mobiliari.⁶

2. I principali problemi della traduzione giuridica

La specificità della traduzione giuridica deriva, innanzitutto, dal rapporto di "dipendenza" che esiste tra la lingua e il diritto. Come afferma Sacco,⁷ "Knowledge of law, indeed the law itself, requires language". Ciò significa che la lingua, per il diritto, svolge una fondamentale funzione di "veicolo", di mezzo di trasmissione. Come chiarisce, infatti, in un passaggio successivo lo stesso autore,⁸ "The transfer of legal knowledge is entrusted to written or spoken language".

L'importanza della lingua per il diritto è fondamentale: la lingua, infatti, serve a "definire" dal punto di vista giuridico atti, aspetti della vita umana già esistenti, concetti e istituti quali, per esempio, l'"omicidio", il "vandalismo", il "divorzio", la "bigamia", l'"omicidio preterintenzionale", ecc.

Ne deriva che il diritto non può manifestarsi, giungere a espressione, senza l'ausilio della lingua. Più precisamente, la sua sopravvivenza è garantita esclusivamente dall'uso della lingua.⁹ Dato il legame fondamentale tra la lingua e il diritto, si può persino affermare che "Law is language".¹⁰

Se tra il diritto e la lingua esiste un rapporto di dipendenza, è altresì vero che ciascuna lingua è intimamente legata a un determinato sistema nazionale, a un comune e condiviso sentimento di appartenenza. È noto che in uno stato in cui convivono più comunità linguistiche, come per esempio nel caso del Belgio, stenti ad affermarsi una forte e condivisa identità nazionale. Ciascun sistema nazionale, a sua volta, possiede un proprio sistema giuridico, dando così origine a un proprio diritto. In questo senso il rapporto tra il diritto e la lingua può essere definito come circolare, poiché ciascuno influenza l'altro in maniera costante.

Il diritto, quindi, è legato indissolubilmente a un determinato sistema nazionale e, nel contempo, a una, o a più, lingue nazionali.¹¹ Più esattamente, ogni stato possiede un proprio sistema giuridico, e, di conseguenza, una propria terminologia giuridica, sostanzialmente autonoma, anche nel caso in cui una stessa lingua venga utilizzata come lingua giuridica anche in un altro stato.¹² Un esempio di questo fenomeno in Europa è rappresentato, tra l'altro, dalla lingua tedesca, lingua giuridica in Germania, Austria e Svizzera.

Vi sono addirittura stati in cui coesistono più sistemi giuridici, ciascuno dei quali possiede una propria terminologia giuridica, sostanzialmente autonoma.¹³ Basti pensare, per esempio, al caso del Canada, in cui, com'è noto, coesistono due differenti sistemi giuridici, il *common law* e il diritto civile esercitato nella provincia del Québec, e due lingue ufficiali, inglese e francese.

Tutti questi esempi dimostrano che, poiché esistono tante lingue giuridiche quanti sono i sistemi giuridici, possono addirittura esistere più lingue giuridiche all'interno di una stessa lingua, quando questa venga utilizzata per più di un sistema giuridico, a differenza quindi di ambiti quali per esempio la medicina, la chimica, l'economia, ecc.¹⁴

È chiaro, quindi, che non esiste, nella pratica, un'unica lingua del diritto a livello internazionale, salvo che per certe branche per così dire "internazionalizzate", come per esempio in diritto internazionale pubblico, in diritto comunitario e in certa misura in diritto internazionale privato.¹⁵

Può succedere, inoltre, che addirittura all'interno di un sistema giuridico, e quindi di una lingua giuridica, uno stesso termine possa essere impiegato con un significato diverso. Le leggi italiane sulla cambiale e sull'assegno, per esempio, parlano di "detenzione" con un significato diverso rispetto all'art. 1992 e seguenti del Codice Civile.¹⁶

Dato il suo legame con un determinato sistema giuridico, la lingua del diritto è peraltro una lingua piuttosto viva, che si evolve in seguito ai cambiamenti del diritto stesso.¹⁷ In altre parole, ciascuna lingua si è evoluta in modo tale da esprimere il diritto del paese in cui quella lingua è parlata. Gli inglesi, per esempio, possiedono espressioni come *equitable interest*¹⁸ e *consideration*¹⁹ perché il loro diritto prevede *equitable interest* e *consideration*. Altre lingue non possiedono espressioni simili semplicemente perché tali lingue sono parlate in paesi in cui il diritto non disciplina né *equitable interest*, né *consideration*.²⁰

Il fatto che esistano differenti ordinamenti giuridici ha come diretta conseguenza la divergenza, e in certi casi, addirittura l'assenza, di concetti e istituti tra i vari ordinamenti. Questo fenomeno può verificarsi anche all'interno di una stessa lingua, quando questa viene utilizzata per più di un sistema giuridico. Il termine *Besitz* (possesso), per esempio, nell'ordinamento giuridico tedesco e svizzero indica il "potere di fatto sulla cosa in genere", ma nell'ordinamento giuridico austriaco implica l'*animus domini*, ovvero l'intenzione del soggetto di esserne proprietario.²¹

A seguito di questa premessa si può cominciare a comprendere il grado di specificità e di complessità della traduzione giuridica, che viene ad assumere quasi il carattere di una vera e propria sfida. Del resto, non bisogna dimenticare che per ciascun paese il diritto è manifestazione culturale per eccellenza, risultato di una lunga e lenta evoluzione che rispecchia una determinata concezione dell'ordine sociale.²²

Il problema principale della traduzione giuridica risiede nel fatto che esistono diverse fonti del diritto: ne deriva che i testi legislativi sono spesso difficilmente comparabili tra loro.²³

La differenza maggiore, in ambito europeo, è quella che sussiste tra i sistemi giuridici "civilisti" propri della tradizione giuridica continentale (detta *civil law*), che discendono direttamente dal diritto romano, e il sistema di *common law* inglese.²⁴ Mentre nei sistemi basati sul *civil law* la fonte principale del diritto è la legge, ovvero la codificazione di carattere generale, nei sistemi basati sul *common law* la fonte principale del diritto è la giurisprudenza.

La differenza fondamentale tra gli ordinamenti di *civil law* e quelli di *common law* è che, mentre i primi sono sistemi chiusi, in cui il diritto è cristallizzato in un insieme sistematico di regole, in cui, almeno in teoria, qualsiasi questione deve essere risolta tramite l'interpretazione di una regola esistente,²⁵ nei secondi spetta al giudice stabilire e formulare la regola applicabile, svolgendo una funzione di inquadramento anche del diritto di origine legislativa (il cosiddetto *statute law*²⁶).

Il *common law*, inoltre, si contrappone, all'interno del sistema giuridico inglese, all'*equity*,²⁷ il diritto derivante dalle decisioni della giurisdizione della *Court of Chancery*, e, infine, allo *statute law*.²⁸

Di conseguenza, mentre gli ordinamenti giuridici continentali (italiano, tedesco, francese) presentano notevoli similarità, nella tradizione giuridica inglese vi sono concetti, istituti e norme che non hanno alcuna corrispondenza in altri sistemi giuridici. Pertanto, come riconosciuto da diversi autori, la traduzione di un testo giuridico prodotto in un sistema giuridico di *common law* in una lingua come per esempio l'italiano risulterà estremamente complessa e talvolta, con riferimento a certi termini, addirittura impossibile.

Secondo la suddivisione operata da Sacco,²⁹ i problemi connessi alla traduzione giuridica nascono sia dal diritto, sia dalla lingua. Il primo caso si verifica quando non vi è equivalenza tra due concetti, per esempio tra l'inglese *contract* e il francese *contrat*: l'atto bilaterale volto al trasferimento di una proprietà immobiliare, o alla costituzione di una garanzia immobiliare, e così la convenzione per la gestione di un bene da parte di un prestanome sono tutti quanti *contrats* in Francia, ma non sono *contracts* in Inghilterra e Stati Uniti d'America; rientrano, invece, nella *conveyance*, o nel *trust*.

Tuttavia, ammette l'autore, se la differenza tra *contract* e *contrat* ricade in una differenza tra concetti, fortunatamente la situazione non è altrettanto complessa ogni volta che le regole giuridiche differiscono. Per esempio, *obligation de donner* e *obligation to transfer a property* sono espressioni linguistiche interscambiabili, anche se la prima, in Francia, produce automaticamente il trasferimento della proprietà e in Inghilterra la fattispecie produce solo la nascita dell'obbligazione e di un *equitable interest* a favore del creditore. In questo caso le regole giuridiche sono diverse, ma le categorie e con esse i linguaggi corrispondono.

Può avvenire, inoltre, che le regole operative dei due sistemi in oggetto siano più simili di quanto non lo siano i vocaboli in cui esse si esprimono.

Si è, inoltre, sottolineato, come in sede di accertamento delle differenze concettuali tra lingue giuridiche possa risultare utile individuare, per ciascun termine giuridico, il genotipo (o nozione suprastratta) e il relativo fenotipo (manifestazione empirica).³⁰

Prendendo in esame termini come per esempio *possession*, *Besitz*, *possesso*, risulta che ognuno significa, in alcuni sistemi giuridici, {il potere di fatto sulla cosa, con o senza *animus domini*}, mentre in altri il {potere di fatto unitamente all'*animus domini* del soggetto}, contrapponendosi, così, alla *détention*, *Innehabung*³¹, *detenzione*, che significa {potere di fatto immediato, con o senza *animus domini*}. In questo caso, il genotipo nasce dalle due idee di potere e di protezione, e ogni sistema fissa poi le caratteristiche di un fenotipo che risponda al genotipo indicato. Una volta individuato il genotipo sul piano linguistico, lo si può poi utilizzare nella traduzione.

È necessario, tuttavia, precisare che la traduzione non riguarda solo nomi che rappresentano categorie astratte, come per esempio *contratto*, *volontà*, *danno*, bensì anche parole che sembrano indicare categorie più ampie, e acquistano invece, proprio nei rapporti interlinguistici, un significato strettamente collegato all'ambiente di origine o ad altre circostanze. In casi limite, esse diventano una sorta di nome proprio, e come tali sono intraducibili.

Il *king* d'Inghilterra, per esempio, viene tradotto con *re* (o *roi*, o *König*); l'ex sovrano russo, invece, rimane, in qualsiasi lingua, *car* (traslitterato: *zar*). In questo caso si verifica un fenomeno di nominalismo giuridico, in cui il nome prevale sul significato indicando non un'idea, ma un altro nome.³²

Per quanto riguarda i problemi di traduzione nascenti dalla lingua, Sacco³³ afferma che la principale difficoltà deriva dal fatto che il rapporto tra parola e concetto non è uguale in tutte le lingue giuridiche.

La lingua giuridica, inoltre, da lui considerata, al pari di altri autori, lingua scientifica, dovrebbe essere basata sulla corrispondenza tra un dato vocabolo e una categoria, definita in base alla sua denotazione, ovvero in base all'insieme dei suoi caratteri costruttivi.

Tuttavia, accade che alcuni termini giuridici abbiano particolari connotazioni, positive o negative, che vengano scelti in base all'origine storica della regola giuridica o che il loro apparentamento generi l'apparentamento delle istituzioni. Questo perché la lingua del diritto (specialmente del diritto pubblico) è anche lingua della politologia, nel cui ambito è legittimo esprimere giudizi di valore. Anche le scelte terminologiche del legislatore possono essere dettate da vari fattori, come per esempio l'esigenza di differenziare il proprio stile.

Ma nell'esaminare i problemi della traduzione giuridica nascenti dalla lingua, va inoltre precisato che questi derivano anche indirettamente dalle caratteristiche proprie della lingua giuridica stessa.

Come fa notare Rega³⁴ a proposito della lingua del diritto, questa investe ogni momento della vita pubblica, e, in certi casi, anche privata. Ne deriva che essa si presenti come estremamente composita: al suo interno accoglie ampie parti in lingua standard (come per esempio le parti in fatto nelle sentenze o le deposizioni dei testimoni), lunghi passi in lingue speciali (come per esempio le perizie all'interno delle sentenze o le descrizioni tecniche necessarie all'interno delle varie leggi che regolamentano vari settori), infine gli elementi giuridici veri e propri.

Non è, infatti, un caso che non sia semplice dare una definizione di "lingua giuridica", proprio in considerazione del fatto che la terminologia giuridica non si incontra esclusivamente in testi considerati per natura "giuridici", bensì anche in testi di economia, o di politica.

Si è osservato che il diritto si occupa di "definire" la realtà umana. Essendo, questa, un'entità non empiricamente verificabile, non deve sorprendere che talvolta i testi giuridici sembrino mancare di "scientificità", nel senso di rigore e precisione. La vaghezza che spesso si ascrive alla lingua giuridica e, più in generale, ai testi giuridici, non deve essere considerata un aspetto negativo della lingua giuridica stessa, ma una caratteristica dovuta al fatto che il suo oggetto di studio, ovvero la realtà umana, non è un dato empiricamente verificabile.

La vaghezza non è fine a sé stessa, ma ha la fondamentale funzione di lasciare un certo spazio interpretativo.³⁵ Questa caratteristica garantisce il cosiddetto "funzionamento" dei testi giuridici, testi che si propongono una durata relativamente lunga nel tempo, superiore a quella dei mutamenti di costume e di coscienza collettiva che possono far mutare l'interpretazione dell'ambito di applicabilità della legge.³⁶ Esempi di cosiddette "nozioni vaghe", il cui uso è particolarmente diffuso in diritto internazionale, sono "buona fede", "buon padre di famiglia" ecc.³⁷

Come già assodato, i termini giuridici hanno molteplici significati. Pur essendo necessaria la precisione in un settore specifico, è solo grazie alla mancanza di tale "trasparenza linguistica" che la traduzione è possibile.³⁸

La lingua giuridica è caratterizzata, inoltre, da complessità e verbosità a livello sintattico. Queste ultime possono essere considerate come mirate a ottenere la massima accuratezza e precisione.³⁹

Uno degli aspetti tuttavia più significativi della lingua giuridica, che la differenzia profondamente dalle altre lingue speciali, è la natura cosiddetta performativa, prescrittiva e vincolante dei suoi enunciati. In nessun altro campo, infatti, la lingua determina lo stabilirsi di doveri e obblighi, il cui mancato rispetto comporta, nella maggior parte dei casi, risvolti di natura penale.⁴⁰ Una fondamentale peculiarità della lingua giuridica, quindi, di cui il traduttore deve essere consapevole e di cui deve tenere conto ai fini della traduzione, è la sua capacità di produrre “effetti extralinguistici”.

3. Analisi linguistica e traduttologica

Tipologia dei testi e funzione

Com'è noto, l'analisi contrastiva dei testi specialistici è fondamentale ai fini della traduzione e la deve sempre precedere, indipendentemente dalla strategia che il traduttore deciderà in seguito di adottare.⁴¹ Pertanto, prima di iniziare la traduzione di un testo, il traduttore deve documentarsi al fine di apprendere quali sono le regole convenzionali di redazione di quella determinata tipologia testuale nella cultura di arrivo. L'analisi testuale è tanto più importante in considerazione del fatto che, a oggi, non esiste alcuna tipologia testuale che sia esauriente e priva di contraddizioni.⁴²

Le sentenze pronunciate dal *Bundesgerichtshof* e la sentenza pronunciata dalla *Commercial Court* della *Queen's Bench Division* presentano notevoli differenze a livello di macrostruttura, derivanti da differenze nella struttura argomentativa e, al contempo, da divergenze soprattutto a livello sintattico e lessicale, poiché sono espressione di un ordinamento giuridico nazionale diverso. Benché, infatti, determinate tipologie testuali siano comuni a diversi ordinamenti giuridici (per esempio, la sentenza, la citazione, il verbale, la perizia), i canoni secondo cui queste vengono redatte variano da paese a paese.⁴³

Per quanto concerne il tentativo di inquadrare questa forma testuale, la sentenza, all'interno di una classificazione generale dei testi, può essere utile fare riferimento alla tipologia dei testi proposta da Sabatini⁴⁴ basata sul “grado di rigidità del vincolo che l'autore pone all'interpretazione del lettore”. In base a tale classificazione,⁴⁵ la “sentenza” rientrerebbe nella categoria dei “testi con discorso molto vincolante”, più precisamente nella categoria intermedia dei “testi normativi”, la cui funzione pragmatica è prescrittiva, basata su una manifestazione di volontà e rispondente al criterio di coerenza interna e con principi generali enunciati espressamente.

Nella classificazione proposta da Mortara Garavelli,⁴⁶ invece, basata sulla tripartizione delle attività che danno origine ai testi giuridici, la “sentenza” rientrerebbe nella categoria dei “testi applicativi”, più precisamente negli “atti processuali”, ovvero nei “provvedimenti del giudice”.⁴⁷ Nel caso della pronuncia

di una sentenza, l'attività teorica dell'interpretazione e l'attività pratica dell'applicazione possono intrecciarsi e sovrapporsi l'una all'altra.⁴⁸

Il giudice, quando pronuncia una decisione, esercita una funzione applicativa della legge: afferma l'esistenza di una determinata situazione giuridica produttiva di effetti sul piano dei rapporti interpersonali. Ma questo atto presuppone un'interpretazione, che può rimanere implicita, non solo delle norme che regolano la materia, ma anche delle situazioni di fatto che ne giustificano l'applicazione.⁴⁹

Le sentenze costituiscono l'atto conclusivo di una fase o grado del procedimento⁵⁰ e, nel caso delle sentenze tradotte per il presente lavoro, contengono la decisione su una controversia civile. Tale decisione ha carattere obbligatorio, nel senso che un organo dello Stato la farà osservare quando essa sarà definitiva. Va inoltre precisato che certe sentenze non definiscono nel merito il giudizio, ma concludono anch'esse la fase processuale in corso.⁵¹

Nelle sentenze si sviluppano i ragionamenti interpretativi, si attua quell'intreccio tra il fatto e il diritto che è l'essenza della decisione, la quale non è sempre un puro esercizio di esegesi di una norma; è molto più spesso una ricostruzione fatta sulla scorta delle prove e del confronto tra queste e la norma stessa, ricostruita a sua volta, se necessario, dall'interprete.⁵²

Ai fini della traduzione, va sottolineato che la traduzione giuridica non equivale a un'operazione di transcodifica, vale a dire a una traduzione di una sequenza di parole da una lingua all'altra. Come per altri tipi di traduzione, l'unità di base della traduzione giuridica è il testo, non la parola. Il traduttore giuridico, quindi, nel determinare la sua strategia dovrà tenere conto di considerazioni di carattere pragmatico.⁵³

Strategia di traduzione complessiva e fasi del processo traduttivo

Prima di dare inizio al processo di traduzione del testo di partenza è fondamentale essere a conoscenza della funzione del testo di arrivo, ovvero sapere chi sono gli effettivi destinatari, quali sono le loro aspettative e lo scopo della traduzione.⁵⁴ In altre parole, il traduttore deve tenere conto soprattutto della funzione comunicativa del testo di arrivo e della situazione socioculturale in cui tale testo viene prodotto.⁵⁵

Proprio in base ai destinatari nell'ambito della comunicazione giuridica, Šarčević⁵⁶ opera una fondamentale distinzione tra traduzioni "autentiche" e traduzioni "non autentiche": sulla base di tale distinzione, lo "status" dei testi di arrivo prodotti per il presente lavoro è quello di traduzioni "non autentiche", vale a dire testi di arrivo che non possiedono la stessa efficacia giuridica del testo di partenza e la cui funzione è, quindi, puramente informativa.

Per ciò che riguarda la metodologia da seguire nel corso del processo traduttivo, come rimarcato da diversi autori e come per gli altri tipi di traduzione, anche nel caso della traduzione giuridica la prima fase del processo traduttivo

deve essere fatta coincidere con l'attività di interpretazione, ovvero un'accurata analisi volta a scoprire il senso che l'autore del testo intende esprimere e che il traduttore è incaricato di trasmettere. Ne deriva che la fase traduttiva implichi e inglobi la fase interpretativa.⁵⁷

Con riferimento a quest'ultima, la componente che presenta maggiori difficoltà per il traduttore è certamente il "vocabolario", tratto altamente differenziato e differenziante tra le varie lingue che è al centro dei processi interpretativi e costituisce il momento focale dei processi traduttivi. I termini, oggetto di definizione nei testi giuridici, sono profondamente radicati in un contesto socio-istituzionale, e il loro significato può mutare con il modificarsi di quel contesto.⁵⁸

Perché l'analisi del senso, ovvero l'interpretazione, sia effettuata correttamente, è necessaria, ovviamente, una conoscenza approfondita del sistema giuridico in cui è stato prodotto il testo di partenza. Un'attenta analisi del testo, resa possibile grazie alla conoscenza dei temi giuridici trattati, può consentire inoltre di evitare errori di traduzione causati dai cosiddetti "falsi amici" giuridici, quando, per esempio, le lingue o i sistemi giuridici coinvolti nella traduzione sono affini.⁵⁹

Per ciò che concerne la seconda fase del processo traduttivo, la produzione del testo nella lingua di arrivo, occorre stabilire su quali principi di equivalenza basare il proprio approccio di traduzione. Chiaramente, anche per questa fase è fondamentale la conoscenza del sistema giuridico in cui deve essere prodotto il testo di arrivo, al fine di evitare "false" equivalenze.

La tradizionale dicotomia tra una metodologia della traduzione orientata alla lingua di arrivo oppure orientata alla lingua di partenza,⁶⁰ nel caso della traduzione giuridica deve, invece, convergere in un approccio traduttivo funzionale: ciò significa che la strategia traduttiva non deve essere solo *receptor-oriented*, vale a dire incentrata sul giurista destinatario e finalizzata a illustrare degli effetti giuridici nel contesto socio-culturale di arrivo, ma anche *source-language-oriented*, poiché l'interesse del destinatario risiede proprio nel riconoscere, nel testo tradotto, la struttura del sistema giuridico in cui è stato prodotto il testo di partenza.

La ricerca dell'equivalenza funzionale a livello discorsuale e terminologico non deve, quindi, avere come obiettivo l'annullamento della distanza tra i sistemi giuridici delle due lingue coinvolte.⁶¹ Il ricorso al principio dell'equivalenza funzionale, peraltro, permette di risolvere, almeno in parte, il problema dell'intraducibilità dei termini giuridici.

Tuttavia, occorre ricordare che una lingua speciale, come quella giuridica, non si compone solo di termini tecnici.⁶² Il traduttore, quindi, non deve concentrarsi esclusivamente sulla terminologia, ma prestare attenzione anche all'aspetto formale del testo. Va, infatti, precisato che il carattere problematico della traduzione giuridica non si limita ai concetti espressi dai termini, ma si

estende anche ai nodi, ai cardini del testo, ovvero alle relazioni logico-semantiche espresse dalle congiunzioni, o, con un termine più tecnico, dai connettivi, che, collegando le proposizioni di un testo, formano l'architettura del testo stesso.⁶³

Per riassumere, gli aspetti più rilevanti che caratterizzano il processo traduttivo nel caso di una traduzione giuridica sono: un'attenta analisi del testo; la considerazione di fattori linguistici ed extralinguistici; la conoscenza dei sistemi giuridici in esame; l'elaborazione della strategia traduttiva; un'accurata documentazione; l'uso della terminologia specializzata e delle strutture convenzionali del discorso giuridico.⁶⁴

È fondamentale, inoltre, tenere presente che il processo traduttivo nel suo complesso deve essere finalizzato ai criteri di giudizio di accettabilità del testo tradotto da parte del giurista destinatario, i quali si fondano sulla riconoscibilità, nella lettura del testo tradotto, delle analogie e delle differenze esistenti tra il suo sistema giuridico e quello di partenza.⁶⁵

Analisi delle sentenze tradotte

Aspetti testuali

Tra le sentenze tradotte per il presente lavoro sussistono, si è detto, notevoli differenze a livello di struttura macrotestuale.

Esistono differenze di struttura persino tra le due sentenze tedesche, benché siano state, entrambe, pronunciate dallo stesso organo giurisdizionale, il *Bundesgerichtshof*.

La sentenza pronunciata l'8 ottobre 1986 si apre con l'indicazione canonica dei dati salienti della causa (data di pronuncia, riferimenti), seguita dalla parte più o meno corrispondente allo *Svolgimento del processo* delle sentenze italiane, che tuttavia non è introdotta da alcuna indicazione. Al termine di questa parte si trova il dispositivo, o *Urteilsformel*, a sua volta non introdotto da alcuna formula. A seguire, la parte contenente le motivazioni della sentenza, denominata *Aus den Gründen*.

La sentenza pronunciata il 12 luglio 2004, invece, presenta i dati salienti della causa (data di pronuncia, riferimenti) in un diverso ordine, indicando, oltre a questi, anche i nomi dei giudici. A seguire, il dispositivo, introdotto chiaramente dalla formula corrispondente e separato a livello grafico. Seguono la parte più o meno corrispondente allo *Svolgimento del processo* delle sentenze italiane, preceduta, in questo caso, dall'indicazione *Tatbestand*, e la parte contenente le motivazioni della sentenza, denominata però, in questo caso, *Entscheidungsgründe*. Infine, di nuovo i nomi dei giudici.

Ancora più diversa dal punto di vista macrotestuale è la sentenza pronunciata dalla *Commercial Court* della *Queen's Bench Division*.

Questo è dovuto alla funzione fondamentale differente che questo genere testuale svolge negli ordinamenti giuridici continentali e in quello inglese,

la quale è da ricondurre a un diverso metodo di individuazione del diritto da parte del giudice.⁶⁶ Rispetto alle sentenze dei sistemi di diritto continentali, nelle sentenze di *common law* si riscontrano:⁶⁷ un'attenzione dominante per i fatti e un resoconto dettagliato di ciò che è avvenuto; riferimenti del tutto marginali alla dottrina; la ristretta portata delle norme; la natura della sentenza, che consiste in una pronuncia personale dei giudici di *common law*.⁶⁸

Queste differenze trovano riscontro nella parte centrale (giustificativa) della sentenza, la cosiddetta *Motivazione* nelle sentenze italiane, che rappresenta il tessuto logico della pronuncia in cui si discutono gli argomenti a favore e contrari per un'eventuale modifica della sentenza di grado inferiore e si giustificano le ragioni che hanno condotto a quella decisione.

Al carattere deduttivo e astratto dell'argomentazione della motivazione della sentenza italiana si contrappone il tipo di argomentazione della sentenza inglese, in cui la preoccupazione dominante del giudice è di mostrare razionalmente che la sua decisione è giusta nel caso di specie.

Nel diritto inglese, infatti, la motivazione della sentenza mira a costituire un'analisi razionale del confronto tra opposte tesi che i giudici hanno dovuto soppesare per giungere alla loro decisione. A tal fine, il giudice prende in considerazione tutti gli elementi probatori e fornisce una descrizione dettagliata del procedimento mentale attraverso il quale egli è pervenuto alle sue conclusioni.⁶⁹

La sentenza inglese tradotta per il presente lavoro è stata pubblicata all'interno dei *Law Reports*,⁷⁰ precisamente nei *British Company Law Cases*. In quanto tale, essa presenta una struttura in gran parte standardizzata.

Dopo il titolo del caso, segue l'indicazione della corte, che è fondamentale per capire il "valore" della sentenza come precedente nell'ambito della gerarchia delle corti inglesi.⁷¹ A seguire, il nome del giudice, a conferma della natura personale del ruolo del giudice inglese (vedi nota ⁶⁸).

Successivamente, dopo la data di pronuncia, si trovano quelle che Riley⁷² definisce *catchwords*, ovvero le parole chiave per comprendere l'area del diritto e le questioni giuridiche trattate nella sentenza. Segue poi una parte introduttiva, che contiene una breve esposizione dei fatti e della controversia, e un riassunto dei principi in base ai quali si è giunti alla decisione del caso.

Dopo l'elenco dei casi citati nella sentenza e dei *barrister* a difesa delle parti – ovvero degli avvocati abilitati in Inghilterra e Galles all'esercizio della professione davanti alle *superior courts*⁷³ – il giudice chiarisce la natura economica del rapporto che lega tra loro le parti e l'origine della controversia. Segue la sezione denominata *The facts*, contenente l'esposizione dei fatti pertinenti al merito della controversia, e *The issue*, ovvero la questione giuridica su cui la corte è chiamata a rispondere al fine di giungere alla sua decisione.

La parte successiva è il cosiddetto *reasoning*,⁷⁴ ovvero l'argomentazione del giudice, il "cuore" della sentenza di *common law*, che tuttavia non è una sezione chiaramente distinguibile dalle altre all'interno della sentenza. Per il corretto funzionamento del sistema di *common law* è fondamentale che il procedimento mentale seguito dal giudice venga riportato interamente per iscritto nella sentenza, perché è solo tramite l'individuazione dei principi in base ai quali il giudice ha basato la propria decisione che è possibile accertare i principi in base ai quali la sentenza è un atto di creazione del diritto, la cosiddetta *ratio decidendi*.

La decisione in merito alla controversia si trova all'interno di questa sezione, precisamente al termine della lunga discussione riguardante ciascun punto, così come nella parte introduttiva, preceduta da *Held*.

La sentenza inglese, dunque, si caratterizza per una considerevole lunghezza e per un alto grado di complessità a livello di organizzazione testuale. La parte contenente la motivazione, inoltre, risulta articolata in diversi paragrafi, nei quali il giudice prende in esame le fonti del diritto pertinenti al merito della controversia e definisce i principi applicabili al caso concreto per giungere alla sua decisione. In questa fase è frequente il riferimento ai precedenti, spesso accompagnato dalle citazioni dei passaggi più significativi.

Si è, correttamente, sostenuto che nella traduzione di un genere testuale come la sentenza non si dovrebbe intervenire nell'organizzazione macrotestuale e logica dei testi di partenza,⁷⁵ pertanto si è deciso, in entrambi i casi, di non adattare i testi ai canoni redazionali della lingua di arrivo.

Nel caso della sentenza inglese, tuttavia, ancor più dell'organizzazione testuale sarà il diverso modo di "ragionare" tipico del giudice di *common law* a produrre un effetto di straniamento nel giurista destinatario. Questo perché è il diverso stile delle sentenze a essere, in modo ancora più evidente, espressione del sistema giuridico e della realtà socio-istituzionale da cui ciascuna scaturisce.⁷⁶

Nella traduzione di un genere testuale come la sentenza i problemi concreti si porrebbero, quindi, ad altri livelli.⁷⁷ La traduzione di questo tipo di testo deve essere innanzitutto accompagnata da osservazioni di ordine pragmatico. In altre parole, la traduzione delle forme verbali nel testo non può essere letterale e tenere conto solo di fattori locali; al contrario, deve essere adeguata in considerazione dell'impianto pragmatico del testo complessivo.⁷⁸

In questo senso, va osservato che non tutte le proposizioni normative hanno valore prescrittivi.⁷⁹ Al loro interno occorre operare una distinzione tra le cosiddette proposizioni "prescrittive" e le proposizioni "costitutive" o "dispositive": le prime indicano un comportamento da tenere, e possono essere parafrasate con un'espressione contenente il verbo "dovere"; le seconde sono atti produttivi di effetti nel momento in cui, e per il fatto che, vengono enunciati, e per questo qualificate come "performativi".

Tali performativi vengono realizzati, sia in tedesco che in italiano, per lo più per mezzo di forme verbali passive e, con riferimento all'italiano, anche tramite l'indicativo presente,⁸⁰ per esempio:

Die Revision gegen das Urteil des 7. Zivilsenats des Brandenburgischen Oberlandesgerichts vom 14. September 2001 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Il ricorso al *Bundesgerichtshof* contro la sentenza pronunciata dalla Sezione settima civile dell'*Oberlandesgericht* del Brandeburgo il 14 settembre 2001 viene respinto a spese dell'attrice. (sottolineato mio)

In inglese, i performativi vengono realizzati con verbi al *present simple* indicativo e forme verbali con il modale *shall*. Per la traduzione verso l'italiano è preferibile, in entrambi i casi, utilizzare l'indicativo presente,⁸¹ per esempio:

A provision that legal title is to remain vested in the vendor by way of security retains to the vendor the legal title in the goods. No charge over the property of the purchaser arises because the goods do not become the property of the purchaser. No interest is created because the vendor's interest is retained not created...

Una clausola in base alla quale la proprietà debba rimanere del venditore a titolo di garanzia riserva al venditore il titolo di proprietà sui beni. Sui beni dell'acquirente non sorge alcun *charge*,⁸² poiché i beni non diventano di proprietà dell'acquirente. Non viene creato alcun diritto, poiché il diritto del venditore non si ritiene sia stato creato... (sottolineato mio)

Solo nei casi in cui le azioni previste dalla proposizione sono attuabili in un momento successivo si può ricorrere al futuro⁸³ (Garzone 2002: 53), per esempio:

...Until full payment has been made of the price of the goods and of any other sums whatsoever which are or may become outstanding from the buyer to the company, whether accrued due or not and whether under this contract or howsoever otherwise and including debts and liabilities arising before and after the date of the contract:

(i) the property in the goods shall not pass to the buyer and the buyer shall keep the goods as bailee for the company (returning the same to the company upon request)...

Fintanto che non sarà effettuato il pieno pagamento del prezzo dei beni e di qualunque altra somma che è o può risultare dovuta da parte dell'acquirente nei confronti della società, esigibile o meno, in forza del presente contratto ovvero altrimenti, inclusi debiti e passività che sono sorti prima e dopo la data del contratto:

(i) la proprietà dei beni non sarà trasferita all'acquirente e l'acquirente deterrà i beni in qualità di *bailee*⁸⁴ per la società (restituendo gli stessi alla società dietro richiesta)... (sottolineato mio)

In relazione agli aspetti fondamentali della coerenza e della coesione testuale, si riscontra, in tedesco, una tendenza generale a ricorrere alla ripresa anaforica per mezzo di pronomi e avverbi pronominali. Pur essendo, questa, una tendenza privilegiata anche in italiano,⁸⁵ nel caso di periodi lunghi è stato tuttavia necessario ricorrere a forme di ripetizione lessicale, allo scopo di evitare ambiguità che sarebbero, diversamente, sorte tramite il ricorso alla referenza pronominale, per esempio:

Das Berufungsgericht, dessen Urteil in WM 2002, 71 veröffentlicht ist, hat offengelassen, ob im Gesamtvollstreckungsverfahren ein Ersatzabsonderungsanspruch entsprechend der Konkursordnung bestehe, weil es schon an einem dem Absonderungsrecht vergleichbaren Herausgaberecht im Sinne des § 12 Abs. 1 GesO fehle.

Il giudice di secondo grado, la cui sentenza è pubblicata in WM 2002, 71, ha lasciato in sospeso la questione se nella procedura di esecuzione concorsuale sussista un diritto del creditore privilegiato a essere soddisfatto separatamente in conformità alla legge fallimentare, poiché tale procedura sarebbe già priva di un diritto di restituzione paragonabile al diritto di prelazione ai sensi del § 12 comma 1 della GesO. (sottolineato mio)

La ripetizione, resa inoltre più accettabile in italiano tramite il ricorso ai dimostrativi *tale/tali*, si è resa necessaria anche nel caso di avverbi pronominali, per esempio:

Die Beklagte verweigert die von der Klägerin verlangte Auskunft und Zahlung im Hinblick auf eine zeitlich frühere Globalzession der Schuldnerin an die I. Bank des Landes Brandenburg (im folgenden: I.-Bank) vom 23. Dezember 1994, mit der die Schuldnerin sämtliche aus ihrem Geschäftsbetrieb entstandenen und entstehenden Forderungen zur Sicherung von Darlehensansprüchen abgetreten hatte. Ausgenommen hiervon waren dem verlängerten Eigentumsvorbehalt von Lieferanten unterliegende Forderungen, die erst in dem Zeitpunkt an die I.-Bank abgetreten sein sollten, in dem sie nicht mehr durch den verlängerten Eigentumsvorbehalt erfaßt wurden.

La convenuta rifiuta di dare le informazioni richieste e di pagare quanto preteso dall'attrice adducendo una cessione globale dei crediti di impresa, avvenuta in precedenza, della debitrice alla I. Bank del Brandeburgo (di seguito: I. Bank) effettuata il 23 dicembre 1994, con la quale la debitrice aveva ceduto tutti i crediti presenti e futuri derivanti dall'esercizio della propria impresa a garanzia di diritti di prestito. Da tale cessione erano esclusi i crediti soggetti a riserva di proprietà prolungata dei fornitori, che dovevano essere ceduti alla I. Bank solo nel momento in cui non erano più compresi nella riserva di proprietà prolungata. (sottolineato mio)

Con riferimento alla traduzione degli avverbi pronominali, è stato spesso necessario ricorrere a nominali cosiddetti “incapsulatori”, per usare la terminologia di Magris,⁸⁶ i quali svolgono la funzione di riprendere o anticipare una o più frasi, per esempio:

Der Händler könne nicht damit rechnen, daß der Lieferant auf seine Sicherung verzichte, da für diesen der Verlust des Substanzwertes seiner Ware drohe.

L’operatore commerciale non potrebbe contare sul fatto che il fornitore rinunci alla propria garanzia, dal momento che quest’ultimo rischierebbe di perdere il valore reale della propria merce.

Mangels hinreichender Anhaltspunkte dafür, daß die Bank im Zeitpunkt der Vereinbarung der Globalzession damit rechnen mußte, daß die Schuldnerin Baumaschinen anmieten und dafür ihre Werklohnforderungen unter Verschweigen der früheren Globalzession zur Sicherheit an den Vermieter abtreten würde, könne schließlich auch das subjektive Element der Sittenwidrigkeit im Verhalten der Bank nicht festgestellt werden.

In mancanza di sufficienti riscontri in merito al fatto che la banca al momento dell’accordo di cessione globale dei crediti di impresa avrebbe dovuto prevedere che la debitrice avrebbe preso in locazione macchine edili e avrebbe perciò ceduto al locatore a titolo di garanzia i propri crediti derivanti dal corrispettivo del contratto d’appalto passando sotto silenzio la cessione globale dei crediti di impresa avvenuta in precedenza, non potrebbe, in definitiva, venire rilevato neanche l’elemento soggettivo della contrarietà ai *bonos mores* nella condotta della banca. (sottolineato mio)

Tali nominali si sono resi necessari anche nel caso di interrogative indirette introdotte dalla congiunzione *ob*, per esempio:

Wegen der in Nr. 7 ihrer Geschäftsbedingungen enthaltenen Kontokorrentklausel und weil aus ihrer Geschäftsverbindung mit der Firma TSB GmbH noch Forderungen von insgesamt über 30000 DM bestünden, komme es nicht darauf an, ob die GmbH die Rechnungen für die in S. verwendete Ware bezahlt habe.

Data la clausola di conto corrente di cui al numero 7 delle sue condizioni di contratto, e poiché sussisterebbero ancora crediti pari complessivamente a oltre 30000 DM derivanti dal suo rapporto negoziale con la ditta TSB GmbH, non avrebbe importanza il fatto che quest’ultima abbia o meno pagato le fatture per la merce utilizzata in S. (sottolineato mio)

In molti casi, l’analisi del co-testo precedente e successivo ha potuto suggerire il nominale più indicato, per esempio:

Bei mehrfacher Abtretung derselben Forderung führt grundsätzlich die zeitlich frühere zum Rechtsübergang. Das gilt sowohl für die Abtretung bestehender als auch für die Abtretung künftiger Forderungen (Prioritätsprinzip...).

Nel caso di più cessioni del medesimo credito, la cessione avvenuta in precedenza porta sostanzialmente al trasferimento del diritto. Tale principio vale sia per la cessione di crediti esistenti che per la cessione di crediti futuri (principio di priorità...). (sottolineato mio)

In generale, il ricorso ai nominali ha permesso di evitare, nella traduzione verso l'italiano, l'uso del più generico *ciò*, che, in particolare al termine di periodi lunghi, avrebbe potuto generare confusione e ambiguità di significato, per esempio:

Jedoch muß die Vorausabtretung einerseits dem Bestimmtheitserfordernis hinsichtlich der abgetretenen Forderungen..., andererseits der Gefahr einer unverhältnismäßigen und die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit des Käufers unerträglich beschränkenden Übersicherung des Verkäufers...Rechnung tragen. Das hat der Bundesgerichtshof schon im Rahmen der Wirksamkeitsprüfung eines verlängerten und erweiterten Eigentumsvorbehalts anhand des § 138 BGB ausgesprochen...

Tuttavia, la cessione anticipata deve tenere conto da un lato del requisito di determinatezza con riferimento ai crediti ceduti..., e dall'altro del pericolo di una garanzia eccessiva a favore del venditore..., la quale limita in modo insostenibile la libertà d'azione economica dell'acquirente. Questo principio era già stato affermato dal *Bundesgerichtshof* nell'ambito del controllo di validità di una riserva di proprietà prolungata e ampliata sulla base del § 138 del BGB... (sottolineato mio)

Nella sentenza inglese si riscontra la tendenza a preferire la ripetizione lessicale alla referenza anaforica per mezzo di pronomi, salvo che per il ricorso frequente a particolari elementi avverbiali con valore anaforico e deittico (per esempio *thereon, thereof, thereto*), i quali appartengono, più precisamente, alla tipologia testuale "contratto".⁸⁷ In italiano, al contrario, è preferibile ricorrere alla referenza anziché alla ripetizione,⁸⁸ purché sia esclusa qualunque ambiguità referenziale, per esempio:

...the buyer shall be at liberty to sell the goods in the ordinary course of business in the name of the buyer and as principal and not as agent for the company notwithstanding the fact that title to the goods has not then passed to the buyer but the benefit of any such contract of sale and the proceeds of any such sale shall belong to the company absolutely...

...l'acquirente sarà libero di vendere i beni nell'ordinario corso degli affari nel proprio nome e in qualità di *principal* e non di *agent*⁸⁹ per la società nonostante il fatto che il titolo di

Problemi specifici della traduzione giuridica

proprietà dei beni non gli sia stato trasferito, ma il beneficio e i proventi derivanti da tali contratti di vendita apparterranno alla società in via assoluta... (sottolineato mio)

...Notwithstanding the provisions of (i) above, all goods after delivery are at the buyer's risk and must be paid for notwithstanding the destruction thereof or any damage thereto however caused...

...Nonostante le disposizioni di cui sopra (i), dopo la consegna tutti i beni sono a rischio dell'acquirente e devono essere pagati nonostante la loro distruzione o danneggiamento, qualunque ne sia stata la causa... (sottolineato mio)

Tra le varietà di referenza anaforica nel testo inglese si riscontra *such*, spesso accompagnato dalla ripetizione del termine cui si riferisce, il cui uso è praticamente parallelo a quello dei dimostrativi italiani *tale/tali*, i quali, si è detto, consentono di rendere la ripetizione in italiano più accettabile,⁹⁰ per esempio:

Since the appointment of the receivers, the receivers have initially through employees of the defendant companies and latterly through agents appointed by the receivers continued to collect and receive the proceeds of resales and other dealings with goods supplied originally to the defendant companies by a number of manufacturers or suppliers including no doubt the plaintiffs. The receivers have not identified out of such proceeds those that may relate to goods originally supplied by the plaintiffs...

Dall'atto della loro nomina i *receiver*⁹¹ hanno continuato, inizialmente tramite dipendenti delle società convenute e in seguito tramite agenti da loro nominati, a riscuotere e a ricevere i proventi derivanti dalla rivendita e da altri atti di disposizione dei beni forniti originariamente alle società convenute da un certo numero di produttori e fornitori che include certamente gli attori. Tra tali proventi i *receiver* non hanno identificato quelli che possono riferirsi ai beni forniti originariamente dagli attori... (sottolineato mio)

Frequenti nel testo sono anche i dimostrativi *this/these* e *that/those*. Quanto ai primi, si è potuto ricorrere, in italiano, ai dimostrativi corrispondenti *questo (-a)/questi (-e)*. Con riferimento a *this*, tuttavia, in considerazione della sua funzione autoreferenziale e secondo l'uso tipico dei registri formali, si è preferito utilizzare l'aggettivo *presente*,⁹² per esempio:

...Until full payment has been made of the price of the goods and of any other sums whatsoever which are or may become outstanding from the buyer to the company, whether accrued or not and whether under this contract or howsoever otherwise and including debts and liabilities arising before and after the date of the contract:...

...Fintanto che non sarà effettuato il pieno pagamento del prezzo dei beni e di qualunque altra somma che è o può

risultare dovuta da parte dell'acquirente nei confronti della società, esigibile o meno, in forza del presente contratto ovvero altrimenti, inclusi debiti e passività che sono sorti prima e dopo la data del contratto:... (sottolineato mio)

Tale aggettivo, peraltro, è stato utilizzato anche come traduzione del corrispondente inglese *present* e in alcuni casi è stato preferito laddove invece l'inglese ricorre all'articolo determinativo o a particolari elementi avverbiali con valore anaforico e deittico, per esempio:

...in the event of the determination or repudiation of the contract (howsoever occurring) the company is hereby irrevocably authorised to enter on to the premises of the buyer and repossess the goods and any other goods in the buyer's possession the property in which is vested in the company...

...in caso di risoluzione o *repudiation*⁹³ del presente contratto (in qualunque modo si verifichi), con il presente la società è irrevocabilmente autorizzata ad accedere ai locali dell'azienda dell'acquirente e a rientrare in possesso dei beni e di qualunque altro bene in possesso dell'acquirente la cui proprietà sia stata acquisita dalla società... (sottolineato mio)

In relazione, invece, ai dimostrativi *that/those*, i quali vengono usati per riferimenti a elementi della frase percepiti come "lontani", l'italiano giuridico ricorre a forme specializzate come per esempio *detto (-a)* e *predetto (-i, -e)*,⁹⁴ per esempio:

I turn, then, to *Romalpa* to see whether my conclusion is in conflict with the reasoning of the Court of Appeal in that case. The plaintiffs' submission was summarised by *Goff* L.J. in that case at p. 691 as follows:...

Mi occuperò, pertanto, del caso *Romalpa* al fine di verificare se la mia conclusione sia in contrasto con l'argomentazione della *Court of Appeal*. Nel predetto caso, la tesi degli attori fu riassunta dal *Lord Justice Goff* nel modo seguente (p. 691):...

Any interest that the plaintiffs have in those sums is derived from interests that they had in the debts prior to such payment, and subject to any defects in title that affected the plaintiffs' interest in those debts.

Qualunque diritto degli attori su dette somme deriva dai diritti che essi avevano sui crediti anteriormente a tale pagamento, ed è soggetto a qualunque vizio del titolo di proprietà che ha pregiudicato il loro diritto su detti crediti. (sottolineato mio)

Rimanendo nell'ambito della testualità, con riferimento sia alla traduzione dal tedesco sia a quella dall'inglese, al fine di ottenere una maggiore coesione e coerenza testuali è stata prestata particolare attenzione anche ai connettivi. In

alcuni casi, infatti, si è ritenuto opportuno inserirli anche laddove il testo di partenza non ne fa uso, per esempio:

Ebenso lagen der Entscheidung des erkennenden Senats vom 20. März 1985...Geschäftsbedingungen mit einer Freigabeklausel zugrunde, die hier fehlt.

Anche la sentenza emessa dalla Sezione del 20 marzo 1985...si basa su condizioni di contratto contenenti una clausola di restituzione, che nel presente caso, invece, non è prevista.

In the case of each hire contract the plaintiffs' interest arose simultaneously with the conclusion of the hire contract. It was not an interest which was derived subsequently from the defendant companies. In these circumstances the interest could not be a charge.

Nel caso di ciascun contratto di locazione il diritto degli attori è sorto simultaneamente con la conclusione del contratto di locazione. Non si trattava di un diritto creato successivamente in loro favore dalla società convenuta, pertanto in queste circostanze il diritto non poteva costituire un *charge*. (sottolineato mio)

La consultazione di sentenze pronunciate dalla Corte Suprema di Cassazione quali testi paralleli nella lingua di arrivo si è rivelata estremamente utile in questo senso, poiché ha consentito di rilevare l'uso, nella lingua giuridica italiana, di particolari deittici e connettivi, come per esempio *succitato*, *suddetto*, *medesimo*, *parimenti*, *altresì*, *pertanto*.

Fondamentale la consultazione di tali testi lo è stata anche per quanto concerne la scelta del registro da adottare nella traduzione. Tuttavia, come rilevato da Rega,⁹⁵ la sentenza italiana è caratterizzata da usi lessicali molto particolari che contribuiscono a creare l'impressione di un registro molto elevato e d'incomprensibilità, dovuta anche all'uso frequente di formule latine.

Questa situazione di scarsa "leggibilità", e, di conseguenza, di "comprensibilità" della sentenza italiana è sottolineata anche da Bellocchi,⁹⁶ la quale fa notare come essa sia caratterizzata da una scrittura non fluida, stereotipi sintattici⁹⁷ e lessicali, pseudotecnicismi o tecnicismi cosiddetti "collaterali", ovvero termini legati non a effettive necessità comunicative bensì all'opportunità di adoperare un registro elevato, distinto dal linguaggio comune.⁹⁸

In sintesi, le sentenze dovrebbero configurarsi come testi fortemente coerenti e coesi. In realtà, i problemi di coesione sono numerosi e vari, per cui il "patto comunicativo" fra emittente e destinatario talvolta si fa più o meno labile e si rallenta, o addirittura si fuorvia, la decodifica del testo.⁹⁹

Non risulterebbe pertanto utile, ai fini della comunicazione, se nella traduzione verso l'italiano si volesse imitare il linguaggio della sentenza italiana, ovvero se si decidesse di riformulare il testo di partenza in modo più complicato.¹⁰⁰

A questo proposito Bellucci¹⁰¹ rielabora un valido elenco di “raccomandazioni” per lo scrivere chiaro, in cui consiglia di: evitare la sovraestensione dei periodi e l’eccesso di subordinate, soprattutto implicite (preferire proposizioni esplicite con verbi di modo finito); limitare il ricorso a incisi e parentetiche; controllare, nel caso del passivo, che il soggetto logico sia inequivoco o esplicitarlo; preferire la forma personale a quella impersonale; esplicitare i nessi logici e ridurre il numero di inferenze richieste al lettore; mantenere i tecnicismi opportuni (eventualmente chiarendo i termini con glossa di definizione esplicita quando opportuno), eliminare al massimo pseudotecnismi, burocratismi, arcaismi, perifrasi ridondanti, latinismi superflui, selezioni lessicali non trasparenti o ambigue; controllare, quando opportuno, le “marche d’uso” delle parole nei vocabolari; ridurre l’eccesso di nominalizzazioni e cumuli nominali, di sostantivi astratti o indeterminati; limitare l’uso di sigle, abbreviazioni, simboli e acronimi ai casi in cui siano correnti e funzionali (giustapporre lo scioglimento almeno alla prima comparsa della forma ridotta); abbandonare, a favore della chiarezza e della precisione, la regola scolastica della “variatio” (in tutte le lingue specialistiche termini tecnici e vocaboli o espressioni puntuali vengono normalmente ripetuti, in quanto i sinonimi non hanno esattamente lo stesso significato e non sono altrettanto precisi); controllare l’interpunzione e l’organizzazione grafica.

Tuttavia, nel caso della traduzione dal tedesco a certi livelli è stato possibile adottare certe convenzioni, come per esempio il modo di specificare la Sezione civile, in cui l’aggettivo segue, anziché precedere, il soggetto, o il modo di indicare i giudici, il cui ruolo è posto dopo il nome:

Der XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Hahne, die Richter Fuchs, Dr. Ahlt, die Richterin Dr. Vézina und den Richter Dose

für Recht erkannt:...

La Sezione dodicesima civile del *Bundesgerichtshof* nell’udienza del 14 luglio 2004 composta da Dr. ssa Hahne (Presidente), Fuchs, Dr. Ahlt, Dr. ssa Vézina e Dose (giudici)

ha pronunciato la seguente sentenza:... (sottolineato mio)

Quanto al testo inglese si è correttamente sottolineato che la natura personale delle sentenze inglesi (vedi nota ⁶⁸) si riflette nel registro discorsivo e personale impiegato dal giudice nel resoconto dettagliato sia dei fatti, sia del ragionamento attraverso il quale egli è giunto alle sue conclusioni.¹⁰² Con riferimento alla traduzione, questo aspetto ha presentato una certa difficoltà dovuta proprio alla riscontrata tendenza, in italiano, a utilizzare uno stile più neutrale e un registro più elevato.

Aspetti morfosintattici e lessicali

La lingua giuridica tedesca si caratterizza, a livello sintattico e lessicale, per la presenza di alcuni arcaismi e formulazioni linguistiche standardizzate, che tuttavia assolvono determinate funzioni.¹⁰³ L’astrazione, per esempio, serve a

mettere in evidenza l'azione e la funzione dei soggetti interessati,¹⁰⁴ e si ottiene tramite uno stile impersonale (ne sono esempio le denominazioni delle parti nel processo e degli organi giurisdizionali), forme passive, forme all'infinito e l'uso della terza persona singolare o plurale, per esempio:

Die Wirksamkeit des in Nr. 7 der Geschäftsbedingungen der Klägerin enthaltenen erweiterten und verlängerten Eigentumsvorbehalts ist in erster Linie an § 9 AGB-Gesetz zu messen (Senatsurteil BGHZ 94, 105, 112 m. w. Nachw.); er ist jedenfalls im kaufmännischen Verkehr - grundsätzlich unbedenklich (Senatsurteil aaO; vgl. auch zur Rechtslage vor Inkrafttreten des AGB-Gesetzes BGHZ 26, 185 und BGH Urteil vom 26. Mai 1970 - VI ZR 48/69 = WM 1970, 900).

Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, daß die von der Schuldnerin in der Zeit von 1996 bis 1997 vorgenommenen Abtretungen ihrer Werklohnforderungen an die Klägerin - deren Wirksamkeit unterstellt - schon deshalb ins Leere gehen, weil die Schuldnerin über diese Werklohnforderungen bereits am 23. Dezember 1994 durch Globalzession an die I.-Bank wirksam verfügt hat. (sottolineato mio)

Con riferimento alla traduzione verso l'italiano, questo aspetto non ha presentato particolari difficoltà, poiché si tratta di caratteristiche che è dato riscontrare anche nelle sentenze italiane.

Altro aspetto della lingua giuridica tedesca è lo stile nominale, che serve ad assicurare obiettività.¹⁰⁵ In apertura della sentenza (*Urteileingang*), per esempio, l'esigenza di concisione e formalizzazione impongono scelte sintattiche tali da rendere il testo a volte di non facile lettura.¹⁰⁶ Tipico è il sintagma nominale complesso enfiato a dismisura:

Zur Auslegung und Wirksamkeit eines in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen erweiterten und verlängerten Eigentumsvorbehalts ohne Freigabeklausel im kaufmännischen Geschäftsverkehr.

Con riferimento ai sostantivi si nota, in particolare,¹⁰⁷ la tendenza a impiegare sostantivi composti di significato tecnico-specialistico (per esempio: *Eigentumsvorbehalt*, *Globalzession*), oltre a sostantivi di derivazione verbale, per lo più con desinenza in *-ung* (per esempio: *Berufung*, *Zürückweisung*, *Ermächtigung*, *Verurteilung*, *Vorausabtretung*). In generale, si evita di ricorrere a forestierismi. Con riferimento alla traduzione verso l'italiano, è stato talvolta necessario ricorrere alla denominalizzazione, per esempio:

Vielmehr muß durch geeignete Ausgestaltung der Geschäftsbedingungen eine unverhältnismäßige Übersicherung von vornherein ausgeschlossen sein.

Al contrario, le clausole contrattuali devono essere formulate in modo appropriato, cosicché sia esclusa fin dall'inizio una garanzia sproporzionata. (sottolineato mio)

Un'ulteriore caratteristica della lingua giuridica tedesca è la prolissità, che ha lo scopo di garantire la massima precisione e di restringere lo spazio interpretativo,¹⁰⁸ e che si ottiene tramite la negazione (per esempio: *nicht gewollt, nicht unangemessen, nicht nur vorübergehend*), l'uso di vari attributi e proposizioni secondarie e, da segnalare, l'uso di costruzioni participiali, per esempio:

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine zur Sicherung eines Kredits vereinbarte Globalzession künftiger Kundenforderungen an eine Bank in der Regel sittenwidrig und damit nichtig, wenn sie nach dem Willen der Vertragsparteien auch solche Forderungen umfassen soll, die der Schuldner seinen Lieferanten aufgrund verlängerten Eigentumsvorbehalts künftig abtreten muß und abtritt...

Sollten unter den Forderungen solche sein, die einem nach Abschluß dieses Vertrages wirksam zustande gekommenen branchenüblichen verlängerten Eigentumsvorbehalt eines Lieferanten unterliegen, gehen diese Forderungen auf die Bank erst über, wenn sie nicht mehr von dem verlängerten Eigentumsvorbehalt erfaßt werden... (sottolineato mio)

Con riferimento alla traduzione verso l'italiano, questo aspetto ha presentato notevoli difficoltà. In certi casi, è stato necessario dividere un periodo in più proposizioni o modificare l'ordine dei suoi costituenti per renderlo più comprensibile, per esempio:

Zwar muß der Lieferant im Streitfall die Branchenüblichkeit seines verlängerten Eigentumsvorbehalts beweisen, das ist aber nicht unangemessen.

Certamente nel caso di controversia il fornitore deve provare la consuetudine nel settore della propria riserva di proprietà prolungata. Tuttavia, tale obbligo non è da considerarsi sproporzionato.

Quanto alla punteggiatura, a uno scarso uso in tedesco fa riscontro un uso maggiore in italiano, tuttavia si è cercato di usarla con attenzione per evitare di conferire particolare importanza a certe parti di testo.

Infine, la lingua giuridica tedesca si caratterizza per la presenza di formulazioni fisse, definite "formule", o "frasi di rito",¹⁰⁹ che, se da un lato servono ad aumentare l'efficienza e la chiarezza nella comunicazione, come avviene per qualsiasi lingua speciale e per qualsiasi atto sociale ritualizzato, dall'altro finiscono per risultare obsolete, riducendosi a formule opache da un punto di vista comunicativo nel senso autentico del termine.

Ai fini della traduzione, il problema non si pone se tra la lingua di partenza e la lingua di arrivo le formule di rito sono equivalenti. In questo senso, la consultazione di sentenze nella lingua di arrivo si rivela fondamentale per reperire formule, o frasi di rito, equivalenti, per esempio:

Im Namen des Volkes

In nome del popolo

Der XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Hahne, die Richter Fuchs, Dr. Ahlt, die Richterin Dr. Vézina und den Richter Dose

für Recht erkannt:...

La Sezione dodicesima civile del Bundesgerichtshof nell'udienza del 14 luglio 2004 composta da Dr. ssa Hahne (Presidente), Fuchs, Dr. Ahlt, Dr. ssa Vézina e Dose (giudici)

ha pronunciato la seguente sentenza:...

Von Rechts wegen

Considerato in diritto (sottolineato mio)

Nella sentenza inglese il registro discorsivo e personale adottato dal giudice inglese per descrivere il procedimento mentale, in alcuni casi sofferto, attraverso il quale egli giunge alla sua decisione, si traduce, sul piano sintattico, in quattro aspetti principali.¹¹⁰

Il primo riguarda una struttura del periodo relativamente semplice, anche se spesso il periodo è piuttosto lungo, formato da numerose proposizioni, per lo più coordinate. Più precisamente, nei testi giuridici inglesi l'ampio ricorso a forme verbali di tipo finito e a frasi relative determina una struttura del periodo molto frammentaria, continuamente interrotta da frasi incassate, che a loro volta danno origine a ulteriori frasi dipendenti,¹¹¹ per esempio:

Neither the receivers nor their staff have ever found any evidence of the setting up or maintenance of a separate account by the first three defendants or any associated company for the receipt or holding of proceeds of resale or other dealings with goods supplied by the plaintiffs, and it is the belief of the receivers and their staff that the proceeds of such resales or other dealings were, together with the proceeds of sale or dealing with goods supplied by a number of other manufacturers, paid into the general accounts of the first three defendants or associated companies.

Secondo Viezzi,¹¹² la lunghezza dei periodi nei testi giuridici inglesi può essere ascritta alle caratteristiche stesse del sistema di *common law*, sistema basato sui fatti, in cui ogni caso è nuovo e ogni dettaglio deve essere descritto con la massima precisione possibile, per esempio:

If the buyer fails to pay for the goods on the due date (or fails to pay any instalment in which case the whole outstanding balance shall immediately become due) or if the buyer goes into receivership or is declared bankrupt (or any equivalent thereof) or enters into a composition with its creditors or if the buyer, being a company, goes into liquidation or into receivership or is otherwise declared insolvent or prohibited from trading, then the buyer shall immediately notify the company thereof and shall, upon demand made orally or in writing by or on behalf of the company, deliver the goods or cause the goods to be delivered up to the company or to the company's order.

Con riferimento alla traduzione verso l'italiano, questo aspetto ha presentato qualche difficoltà, dovuta alla lunghezza dei periodi e alla necessità di inserire, in certi casi, segni di interpunzione, laddove il testo inglese non ne faceva uso. Anche in questo caso, tuttavia, si è cercato di usare la punteggiatura con attenzione, per evitare di dare particolare importanza a certe parti di testo. Da segnalare, in questo senso, le diverse convenzioni d'uso della punteggiatura in inglese e in italiano, di cui si è tenuto ovviamente conto nella redazione del testo di arrivo.

Un secondo aspetto che caratterizza la sintassi della sentenza inglese è il ricorso a proposizioni ipotetiche dell'irrealtà, che, secondo Scarpa,¹¹³ dimostra l'immediatezza dello stile con cui viene riportato il ragionamento del giudice, paragonabile a un monologo interiore, per esempio:

Once again I question whether the distinction that I have drawn between this case and *Romalpa* is a crucial one. (sottolineato mio)

Nella sentenza inglese, inoltre, si riscontra un uso massiccio di pronomi personali e possessivi, in particolare di prima persona,¹¹⁴ per esempio:

When I refer in this judgment to the defendants I shall usually, as the context will indicate, be speaking only of the first three defendants.

It follows that my conclusion that the interest of the plaintiffs in the present case is an interest by way of security is not in conflict with the decision in *Romalpa*. (sottolineato mio)

Nella sentenza italiana, prevale, invece, l'astrazione e il ricorso alla forma impersonale.

L'ultimo aspetto da segnalare è rappresentato, infine, dall'impiego di alcune strutture retoriche preferenziali ricorrenti, tra le quali figurano: proposizioni interrogative indirette, che servono a introdurre il ragionamento del giudice su determinate questioni; il discorso diretto, per citare i precedenti e i passaggi più significativi delle opinioni espresse da altri giudici; la tecnica retorica della

ripresa, per confutare in modo enfatico un'affermazione o un concetto tramite l'anteposizione della congiunzione avversativa *but*,¹¹⁵ per esempio:

The equitable rights of a beneficial owner over property purchased with trust funds were described by Sir George *Jessel* M.R. in *Re Hallett's Estate*, at p. 709, as follows: 'In that case, according to the now well-established doctrine of Equity, the beneficial owner has a right to elect either to take the property purchased, or to hold it as a security for the amount of the trust money laid out in the purchase...'

The question of whether the plaintiffs' interest was created by contract and conferred by the defendants is one that I shall consider in due course. But what seems to me quite clear on the wording of both conditions is that the plaintiffs' interest in the hire debts was agreed to be defeasible upon payment of the debts owed to the plaintiffs and, in consequence, an interest by way of security rather than an absolute interest. (sottolineato mio)

Nella lingua giuridica inglese è frequente il ricorso alla nominalizzazione:¹¹⁶ pur essendo, questa, la procedura più comune anche in italiano, in alcuni casi è stato necessario nella traduzione ricorrere a denominalizzazioni, per esempio:

This power of sale was subject to the normal incident of a sale of property by a fiduciary, namely that the beneficiary retained a beneficial interest in the proceeds and the defendants were accordingly under a duty to account to the plaintiffs for those proceeds:...

Questo potere di vendita era soggetto al diritto che è normalmente connesso a una vendita di proprietà effettuata da un fiduciary,¹¹⁷ ovvero al fatto che il *beneficiary*¹¹⁸ manteneva un *beneficial interest*¹¹⁹ sui proventi e che pertanto i convenuti avevano un obbligo di rendiconto di detti proventi nei confronti degli attori:... (sottolineato mio)

Al carattere personale e all'attenzione dominante per i fatti della sentenza inglese contribuisce direttamente anche il lessico impiegato dal giudice. Il lessico contribuisce alla "personalizzazione" del discorso tramite le espressioni della modalità e il ricorso frequente a un lessico carico di emotività.¹²⁰

La modalità consiste nell'atteggiamento del giudice in quanto locutore nei confronti dei propri enunciati, e ha la funzione di scandire le varie fasi del procedimento mentale del suo ragionamento. Essa si manifesta sia a livello lessico-grammaticale tramite il ricorso ai verbi modali (*must, should, ought to, would, might, can*), sia a livello più strettamente lessicale tramite avverbi e locuzioni avverbiali (per esempio: *necessarily, In my judgment, respectfully*), nonché verbi che esprimono processi mentali sia in forma personale che impersonale, per esempio:

While I have distinguished *Romalpa* on this point, I am not persuaded that the interest that the plaintiffs were held to have in the proceeds of sale in that case was other than a charge. (sottolineato mio)

Quanto all'emoività, con ciò si fa riferimento a un certo grado di partecipazione da parte del giudice che è possibile cogliere nella sentenza inglese,¹²¹ per esempio:

Such goods were resold by way of credit sales and/or resold on hire-purchase and/or rented out by the first, second and/or third defendants to members of the public wholly unaware of the plaintiffs' conditions.

There was, as Mr. Chadwick submitted, no reason why the plaintiffs should stand to make a windfall profit at the expense of the defendants or their other creditors. (sottolineato mio)

Tuttavia, come è ben noto, è la componente lessicale, vale a dire la terminologia specialistica, l'aspetto che presenta le maggiori difficoltà di traduzione. I problemi lessicali sono dovuti innanzitutto all'esigenza di utilizzare, a parità di significato e quindi di referenti, non termini generici, ma termini propri della lingua giuridica.¹²²

Per risolvere i problemi terminologici si è rivelata fondamentale la consultazione, oltre che di dizionari specializzati, di testi paralleli e altre fonti giuridiche; in tal modo è stato inoltre possibile reperire collocazioni fisse e informazioni aggiuntive sui termini (per esempio: il fatto che un ricorso, o una domanda, vengano *accolti* o *respinti*; che una procedura venga *avviata*).

Per quanto riguarda la sentenza inglese va tuttavia precisato che questa, in quanto più informale e concreta, si caratterizza per la relativa scarsità di "gergo giudiziario" rispetto, per esempio, alla sentenza italiana.¹²³ Ma a livello concettuale esistono differenze ben più rilevanti, che derivano dalle divergenze esistenti tra i principi giuridici del sistema di *common law* e quelli dei sistemi di diritto continentali e vengono riflesse direttamente nella terminologia.

A livello terminologico le maggiori difficoltà di traduzione sorgono quando i referenti esistano solo parzialmente o non esistano affatto nella lingua di arrivo. Questo vale sia con riferimento alle formule di rito che con riferimento ai termini. In questo caso, la maggior parte degli autori concorda sul fatto che il traduttore giuridico ha, sostanzialmente, tre possibilità.

La prima consiste nella cosiddetta "ricezione diretta", ovvero nella semplice trascrizione del termine, o espressione, dalla lingua di partenza nella lingua di arrivo, la quale può essere accompagnata da una spiegazione del relativo significato in una nota a piè di pagina.¹²⁴ Anche se ciò produrrà, indubbiamente, un effetto di straniamento nel giurista destinatario, sarà solo cogliendo la

differenza che egli potrà veramente capire le realtà giuridiche del testo di partenza e del testo di arrivo.¹²⁵

Nella traduzione sia delle sentenze tedesche che della sentenza inglese, per esempio, sono state mantenute inalterate le denominazioni degli organi giurisdizionali (*Bundesgerichtshof, Oberlandesgericht, Landgericht, Queen's Bench Division, Commercial Court, Court of Appeal, House of Lords*), anche in conformità alla prassi traduttiva seguita dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Tale strategia è stata adottata, ove possibile, anche in relazione alle numerose sigle contenute nei testi, facenti riferimento, a seconda dei casi, a fonti di consultazione, leggi, organi giurisdizionali e professioni giuridiche.

Nella traduzione della sentenza inglese, tale procedimento è stato inoltre adottato in relazione ai numerosi concetti, principi e istituti propri del sistema di diritto inglese, come per esempio lo stesso termine *equity*, oppure *real e personal property, trust* (e quindi *trustee, beneficiary, fiduciary owner, beneficial interest*), *charge, bailee, hire-purchase, lien*, gli aggettivi *legal ed equitable* (associati, per esempio, a *interest, a ownership o a mortgage*).

La seconda possibilità a disposizione del traduttore giuridico consiste nell'individuare, nella lingua di arrivo, il termine dal significato più vicino a quello espresso nella lingua di partenza.¹²⁶ Questa seconda strategia può essere fatta coincidere con la ricerca dell'equivalenza funzionale, per esempio:

Gesamtvollstreckungsverfahren
procedura di esecuzione concorsuale

Globalzessionar
cessionario

liquidator
liquidatore

property
beni

In alternativa, il traduttore può ricorrere a una perifrasi. Con riferimento a tale procedimento, Stolze parla di *explikative Übersetzung* e di *transparentes Übersetzen*,¹²⁷ mentre De Groot usa il termine *Umschreibung*,¹²⁸ ovvero perifrasi, per esempio:

Revision
ricorso al *Bundesgerichtshof*

Ersatzabsonderungsanspruch
diritto del creditore privilegiato a essere soddisfatto
separatamente

Il traduttore può, infine, creare, nella propria lingua, un neologismo necessario per esprimere tutti e soli i significati del termine espresso nella lingua di partenza, cui eventualmente far seguire una nota a piè di pagina.¹²⁹ Tali neologismi possono consistere anche in calchi, in traduzioni “letterali”, per esempio:

verlängerter und erweiterter Eigentumsvorbehalt
riserva di proprietà prolungata e ampliata

Vorbehaltsverkäufer
venditore con riserva di proprietà

È possibile anche applicare un procedimento che preveda la combinazione di alcune tra queste possibilità: si veda, per esempio, *Globalzession*, per la cui traduzione è stato creato un neologismo, un calco letterale (*cessione globale*), seguito da una precisazione di significato (*dei crediti di impresa*).

Alla luce, tuttavia, delle considerazioni espresse in precedenza, con riferimento alla traduzione dall'inglese all'italiano è chiaro che le ultime strategie menzionate, quali la ricerca dell'equivalenza funzionale e la creazione di neologismi nella lingua di arrivo tramite i vari procedimenti a disposizione, si profilano alquanto rischiose. Al fine di evitare “false” equivalenze nella lingua di arrivo, in questo caso appare pertanto più adeguata la prima soluzione.

4. Considerazioni conclusive

A seguito dell'analisi linguistica e traduttologica delle sentenze tedesche e della sentenza inglese è possibile trarre alcune conclusioni significative da un punto di vista metodologico e sulla traduzione giuridica in generale.

Come si evince, infatti, da questa analisi, benché l'approccio traduttivo sia stato, per certi aspetti, comune sia alle sentenze tedesche che alla sentenza inglese (per esempio, la decisione di non intervenire nell'organizzazione macrotestuale e logica dei testi di partenza; la “ricezione diretta”, nei testi di arrivo, delle denominazioni degli organi giurisdizionali), la traduzione delle sentenze tedesche verso l'italiano ha presentato, in un certo senso, meno difficoltà rispetto alla traduzione della sentenza inglese, sia con riferimento alla traduzione di termini propri della lingua giuridica, sia con riferimento al registro impiegato nelle sentenze.

Con riferimento ai termini, si è sottolineato più volte che la ragione della difficoltà della traduzione giuridica dall'inglese verso l'italiano risiede nella diversità delle fonti del diritto che sono alla base dei due ordinamenti, la quale si traduce nella divergenza o addirittura in certi casi nell'assenza dei referenti tra le due lingue. Per contro, la traduzione giuridica dal tedesco verso l'italiano risulta, da questo punto di vista, più semplice e nel complesso “possibile”.

L'ordinamento giuridico tedesco e quello italiano, infatti, condividono la stessa tradizione giuridica, quella continentale (o di *civil law*), di conseguenza esiste una maggiore convergenza tra i concetti e gli istituti riferiti alle due lingue.

Alla luce di queste considerazioni, è chiaro che l'applicazione, nella traduzione giuridica dall'inglese verso l'italiano, di procedimenti traduttivi quali il ricorso all'equivalenza funzionale o la creazione di neologismi si profilano alquanto rischiosi, poiché in grado di creare "false" equivalenze nella lingua di arrivo. La soluzione che nella maggior parte dei casi appare, pertanto, più adeguata è quella della non-traduzione, ovvero della ricezione diretta del termine nella lingua di arrivo.

Nella traduzione giuridica dal tedesco all'italiano, invece, poiché la traduzione stessa risulta, in generale, più "legittima", si può ricorrere a diversi procedimenti traduttivi, quali il ricorso all'equivalenza funzionale o a una perifrasi, la creazione di un neologismo o persino una combinazione di questi procedimenti.

La diversità delle fonti del diritto tra gli ordinamenti non si riflette esclusivamente sugli aspetti lessicali delle lingue giuridiche in questione: tale diversità è alla base anche dello stile, del registro, impiegato in un genere testuale come la sentenza, che può rivestire un ruolo diverso e assumere una diversa importanza a seconda dell'ordinamento giuridico considerato. A differenza degli ordinamenti di *civil law*, in quelli di *common law* spetta infatti al giudice stabilire e formulare la regola applicabile, svolgendo in tal modo una funzione di inquadramento anche del diritto di origine legislativa (lo *statute law*).

La natura personale della sentenza inglese si riflette nel registro personale e discorsivo impiegato dal giudice, ponendo non poche difficoltà nella traduzione verso l'italiano, che tende a utilizzare, soprattutto in un genere testuale come la sentenza, un registro più impersonale ed elevato. Anche da questo punto di vista la traduzione giuridica dal tedesco all'italiano risulta più semplice. La sentenza tedesca, infatti, si caratterizza, al pari di quella italiana, per un registro impersonale e neutrale, pur non presentando, a differenza della sentenza italiana, deviazioni dalla norma degne di rilievo.

In conclusione, si può affermare che, pur essendo vero che ogni traduzione non può mai prescindere dalla considerazione del destinatario della traduzione stessa,¹³⁰ nella traduzione giuridica è la natura del testo di partenza a influenzare, principalmente, il testo di arrivo, ovvero a condizionare le scelte traduttive. Ciò ha trovato particolare riscontro nella traduzione della sentenza inglese. Con riferimento, quindi, alla traduzione giuridica dall'inglese verso l'italiano, è chiaro che la traduzione non può fare a meno di essere, fondamentalmente, orientata al testo di partenza.

Note

¹ Jacqueline Visconti, “I problemi dei testi giuridici”, in Arturo Tosi (a cura di), *La voce dell'Europa in traduzione multilingue*, *Rivista di Psicolinguistica Applicata* 3 (2001), Pisa, Istituti Poligrafici Internazionali, p. 83.

² Rodolfo Sacco, *Trattato di diritto comparato. Introduzione al diritto comparato*, Torino, UTET, 1992, p. 28.

³ Maurizio Viezzi, “Introduzione alle problematiche della traduzione giuridica con particolare riferimento alla traduzione di testi in lingua inglese”, in Federica Scarpa, e Gabriella Di Mauro (a cura di), *Traduzione, Società e Cultura* 5 (1994), Università degli Studi di Trieste, LINT, p. 18.

⁴ Gerard-René De Groot, “Das Übersetzen juristischer Terminologie”, in Gerard-René De Groot, e Reiner Schulze (a cura di), *Recht und Übersetzen*, Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, p. 11.

⁵ Francesco De Franchis, *Dizionario giuridico. Law Dictionary*, Milano, Giuffrè editore, vol. I, 1984, pp. 487, 1236.

⁶ Bianca Cassandro Sulpasso, “Comparazione giuridica ed uniformazione delle legislazioni: le garanzie mobiliari”, *Rivista di diritto civile* (1995), vol. I, pp. 572-575.

⁷ Rodolfo Sacco, “Language and Law”, in Barbara Pozzo (a cura di), *Ordinary Language and Legal Language*, Milano, Giuffrè editore, 2005, p. 2.

⁸ *Ibid.*, p. 4.

⁹ Reiner Arntz, “Der Vergleich von Fachsprachen”, in Klaus-Dieter Baumann, e Hartwig Kalverkämper (a cura di), *Pluralität in der Fachsprachenforschung*, Tübingen, Narr, 2004, p. 290.

¹⁰ Jacques Vanderlinden, in Gérard Snow, Jacques Vanderlinden (a cura di), *Français juridique et science du droit*, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 5.

¹¹ Arntz, cit., p. 12.

¹² De Groot, cit., p. 12.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, pp. 12-14; vedi anche Sacco, *Trattato di diritto comparato*, cit., pp. 28-29.

¹⁵ De Groot, cit., pp. 12-13.

¹⁶ Sacco, *Trattato di diritto comparato*, cit., p. 29.

¹⁷ De Groot, cit., p. 13.

¹⁸ La distinzione più importante nell'ambito degli *interests* si riferisce alla loro fonte, cioè ai *legal* o *equitable interests*, a seconda che trovino la loro origine nella *common law* o nell'*equity*. L'importanza pratica di questa distinzione si riscontra nei confronti dei terzi: mentre i *legal interests* costituiscono dei diritti aventi efficacia *erga omnes*, la validità di quelli *equitable* è limitata alle parti originarie del rapporto, come tali inopponibili ai terzi di buona fede. Così, nel *trust*, mentre il *trustee* ha un *legal interest* sui beni affidatigli, cioè ne è il proprietario (fiduciario) a tutti gli effetti secondo la *common law*, il *beneficiary* ha un *beneficial interest* sugli stessi, cioè ne è proprietario beneficiario secondo le regole dell'*equity* (De Franchis, cit., p. 857).

¹⁹ Il termine, in traducibile, indica un requisito di esistenza del *simple contract* che non trova equivalenza né nell'ordinamento italiano, né in altri di *civil law*. Esso indica un analogo della causa, ma non coincide con essa, né denota il corrispettivo. Nel contratto di vendita (*sale*), il prezzo costituisce la *consideration* per il venditore e la cosa la *consideration* per il compratore e, in tal senso, il termine può coincidere con l'idea di corrispettivo in numerose transazioni. In effetti, esso indica soltanto un elemento che vale a dare un contenuto di onerosità e quindi di validità al *simple contract*, prescinde da qualsiasi esigenza di proporzionalità tra prestazione e controprestazione (es. vendita di una villa per una sterlina), e riflette la concezione del *simple contract* come un *bargain* o negozio di scambio. Conseguenza di tale concezione è che non è ammessa l'azione di rescissione per lesione (*Ibid.*, p. 520).

²⁰ Sacco, “Language and Law”, cit., p. 10.

²¹ *Ibid.*, p. 11; vedi anche Sacco, *Trattato di diritto comparato*, cit., pp. 29, 35-36.

²² Viezzi, cit., p. 4.

²³ Radegundis Stolze, “Expertenwissen des juristischen Fachübersetzers”, in Peter Sandrini (a cura di), *Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache*, Tübingen, Narr., 1999, p. 47.

²⁴ Visconti, cit., p. 83.

²⁵ De Franchis, cit., pp. 34-35.

²⁶ The body of law derived from statutes rather than from constitutions or judicial decisions (Bryan A. Garner (a cura di), *Black's Law Dictionary*, St. Paul MN USA, Thomson West, 2004, p. 1452).

²⁷ Insieme di regole giurisprudenziali che trova la sua fonte originaria nelle decisioni della *Chancery Court*, giurisdizione, a suo tempo, parallela e concorrente con quella delle corti reali. In questo senso, indica una fonte di diritto particolare all'ordinamento inglese e ai sistemi che ad esso si ispirano, priva di equivalenza nella *civil law*. Nell'ambito della teoria delle fonti, l'*equity* si pone spesso come un concetto correlativo di *common law*. L'insieme delle regole che va sotto il nome di *equity* non costituisce di per sé un autonomo sistema giuridico, ma delle regole complementari e integrative della *common law* che esse presuppongono. È solo tenendo conto della dicotomia di regole e del loro concorso in un gran numero di istituti di diritto privato che sarà possibile collocare esattamente e distinguere i *legal*, ossia i diritti riconosciuti dalla *common law*, dagli *equitable rights* ammessi, invece, dall'*equity* (De Franchis, cit., pp. 697-698).

²⁸ Viezzi, cit., pp. 27-28.

²⁹ Sacco, *Trattato di diritto comparato*, cit., pp. 30-32.

³⁰ *Ibid.*, pp. 35-37; vedi anche Sacco, “Language and Law”, cit., pp. 13-15.

³¹ *Innehabung* esiste solo in Austria, ed è contrapposto a *Besitz* e *Eigentum*; in Germania e in Svizzera si distingue solo tra *Besitz* e *Eigentum* (in Germania la detenzione è la *Sachherrschaft*).

³² Sacco, *Trattato di diritto comparato*, cit., p. 37.

³³ *Ibid.*, pp. 32-37.

³⁴ Lorenza Rega, “Aspetti e problemi della traduzione delle formule di rito nell'ambito giuridico italo-tedesco”, in Daniela Veronesi (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen: Ziele, Methoden, Ergebnisse*, Atti del Convegno di Studi (Bolzano, 1-3 ottobre 1998), Padova, Unipress, 2000, p. 449.

³⁵ Visconti, cit., p. 87.

³⁶ Manlio A. Cortelazzo, “Fachsprachen/Lingue speciali”, in Günter Holtus *et al.* (a cura di), *Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL)*, Tübingen, Niemeyer, 1988, p. 248.

³⁷ Visconti, cit., p. 87.

³⁸ Sacco, “Language and Law”, cit., p. 16.

³⁹ Viezzi, cit., pp. 13-14.

⁴⁰ Maurizio Gotti, *I linguaggi specialistici*, Firenze, La Nuova Italia, 1991, p. 181.

⁴¹ Arntz, cit., p. 294.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, p. 300.

⁴⁴ Francesco Sabatini, “Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi”, in Mario D'Antonio (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-89*, Padova, CEDAM, 1990, pp. 693-694.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 695.

⁴⁶ Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001, pp. 22-34.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 30.

⁴⁸ *Ibid.*, pp. 22-23.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 24.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 30.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, p. 31.

⁵³ Susan Šarčević, *New Approach to Legal Translation*, The Hague/London/Boston, Kluwer Law International, 1997, p. 5.

⁵⁴ Federica Scarpa, in Federica Scarpa, e Alison Riley, “La fisionomia della sentenza in Inghilterra e in Italia: un’analisi orientata alla traduzione”, in Leandro Schena, Rita D. Snel Trampus (a cura di), *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traduce e comparazione del discorso giuridico*, Bologna, CLUEB, vol. I, 2000, p. 262.

⁵⁵ Mary Snell-Hornby, *Translation Studies. An integrated Approach*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1988, p. 44.

⁵⁶ Šarčević, cit., pp. 40, 58-59, 71.

⁵⁷ Rema Rossini Favretti, “Interpretazione e traduzione dei testi di legge”, in Michèle Lorgnet (a cura di), *Atti della Fiera Internazionale della Traduzione II* (Forlì, 3-6 dicembre 1992), Bologna, CLUEB, 1994, pp. 338-339.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 340.

⁵⁹ Viezzi, cit., p. 19.

⁶⁰ *Ibid.*, pp. 19-21.

⁶¹ Federica Scarpa, “Un esempio di traduzione giuridica dall’inglese all’italiano: il contratto di compravendita immobiliare”, in Leandro Schena (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Atti del Convegno Internazionale (Milano, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, 5-6 ottobre 1995), Roma, CISU, 1997, pp. 102-103.

⁶² Viezzi, cit., p. 21.

⁶³ Visconti, cit., p. 87.

⁶⁴ Viezzi, cit., p. 22.

⁶⁵ Rita D. Snel Trampus, *La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano. Aspetti e problemi*, Trieste, Italo Svevo, 1989, p. 115.

⁶⁶ Scarpa, “La fisionomia della sentenza”, cit., p. 252.

⁶⁷ *Ibid.*, pp. 252-253.

⁶⁸ Se la Corte è collegiale, la motivazione e la stessa decisione, come giudizio sul caso sono per se stesse personali. Inoltre, il giudizio o *opinion* di ciascun membro della Corte, anche nel caso di delega ad uno di essi (che è una facoltà), è di per sé personale nel senso che ciascun giudice fa proprio personalmente il giudizio del delegato e ne assume personalmente la responsabilità (Gino Gorla, “La struttura della decisione giudiziale in diritto italiano e nel ‘Common Law’: riflessi di tale struttura sull’interpretazione della sentenza, sui ‘Reports’ e sul ‘Dissenting’”, *Giurisprudenza italiana* (1965), vol. I, sez. 1, c. 1239).

⁶⁹ Scarpa, “La fisionomia della sentenza in Inghilterra e in Italia: un’analisi orientata alla traduzione”, cit., pp. 253-254.

⁷⁰ Grosso modo, raccolte di giurisprudenza (De Franchis, cit., p. 924).

⁷¹ Alison Riley, in Federica Scarpa, Alison Riley, “La fisionomia della sentenza”, cit., p. 240.

⁷² *Ibid.*

⁷³ De Franchis, cit., p. 380.

⁷⁴ Riley, “La fisionomia della sentenza in Inghilterra e in Italia: un’analisi orientata alla traduzione”, cit., p. 245.

⁷⁵ Lorenza Rega, “La sentenza italiana e tedesca nell’ottica della traduzione”, in Leandro Schena (a cura di), *La lingua del diritto*, cit., p. 123.

⁷⁶ Scarpa, “La fisionomia della sentenza”, cit., p. 256.

⁷⁷ Rega, “La sentenza italiana e tedesca nell’ottica della traduzione”, cit., p. 124.

⁷⁸ Giuliana Garzone, “Tradurre la convenzione internazionale: aspetti testuali e pragmatici”, in Leandro Schena, Rita D. Snel Trampus (a cura di), *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traduce e comparazione del discorso giuridico*, Bologna, CLUEB, vol. II, 2002, pp. 51-55.

⁷⁹ Gaetano Carcaterra, “Norme costitutive”, in Uberto Scarpelli, e Paolo Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 1994, pp. 220-223.

⁸⁰ Garzone, cit., p. 53.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Termine dagli svariati significati, tra cui peso, onere o una servitù gravante su un bene, o una garanzia (*security*). Il termine denota più spesso un diritto alla cui soddisfazione sono destinati determinati beni sui quali ultimi insiste il *charge*; in tal senso, si parla anche di *encumbrance*. Il

charge inteso come *security* può avere ad oggetto beni mobili o immobili e, in tal caso, costituisce un termine generico che include il *mortgage* e il *lien*, ma a differenza rispettivamente del *mortgage* e del *pledge*, non presuppone necessariamente il trasferimento della proprietà o del possesso al creditore a titolo di garanzia. Il concetto di *charge* è strettamente legato a quello di *security*, cioè alla garanzia che esso è diretto a costituire (De Franchis, cit., p. 445).

⁸³ Garzone, cit., p. 53.

⁸⁴ Termine privo di corrispondenza nella *civil law*, con il quale si indica, in generale, una persona alla quale, sulla base di un *bailment*, sono affidati, a titoli diversi, beni mobili per uno scopo specifico, senza l'intenzione di trasferirgliene la proprietà. Il termine indica, quindi, quelle che nella *civil law* sarebbero definite, a seconda dei casi, le figure del depositario, consegnatario, vettore, comodatario, conduttore, creditore pignoratorio, rappresentante ecc., cui il rapporto di *bailment* può dar luogo di volta in volta, o, più in generale, un detentore o possessore (non proprietario) (De Franchis, cit., p. 369).

⁸⁵ Garzone, cit., pp. 61-62.

⁸⁶ Marella Magris, "I nominali incapsulatori nel diritto. Contributo alla competenza testuale e lessicale del traduttore", in Daniela Veronesi (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, cit., pp. 459-467.

⁸⁷ Scarpa, "Un esempio di traduzione giuridica dall'inglese all'italiano: il contratto di compravendita immobiliare", cit., p. 97.

⁸⁸ Garzone, cit., pp. 61-62.

⁸⁹ Rappresentato e rappresentante in genere; termini da inquadrare nell'*agency*, istituto della *common law*, che va al di là del rapporto di rappresentanza (De Franchis, cit., p. 1186).

⁹⁰ Garzone, cit., p. 62.

⁹¹ Termine dagli svariati significati, tra cui amministratore, curatore, custode, consegnatario, sequestratario, liquidatore, esattore, tesoriere, cassiere, ricevitore, destinatario, rappresentante, agente in genere, tenendo conto che molte volte la figura del *receiver* non trova corrispondenza nell'ordinamento italiano; include anche il *consignee* o il *manager* nominato dal giudice (De Franchis, cit., p. 1251).

⁹² Garzone, cit., p. 62.

⁹³ Quando il termine è riferito al contratto, il suo significato più corrente consiste nella dichiarazione di una parte che essa non intende eseguire la prestazione futura (*express repudiation*), ovvero in una condotta che lasci ritenere tale intenzione (*implicit repudiation*). In tal caso, l'altra parte può attendere che maturi il termine per l'adempimento, ovvero trattare il contratto come *discharged*, ossia estinto, e agire immediatamente per il risarcimento del danno. Questo tipo di *repudiation* è definito *anticipatory breach of contract*; la *repudiation* costituisce un *breach of contract*, ma non ogni *breach of contract* costituisce una *repudiation*. Essa dà luogo ad una delle forme di *discharge of contract* che consiste in una specie di risoluzione non giudiziaria priva di equivalenza nella *civil law*. Ma il termine è ambiguo, giacché indica anche, tra l'altro, il disconoscimento dell'esistenza o della validità del contratto. Appare, quindi, opportuno distinguere tra il ripudio delle obbligazioni contrattuali e il ripudio del contratto *tout court* (De Franchis, cit., p. 1282).

⁹⁴ Garzone, cit., p. 63.

⁹⁵ Rega, "La sentenza italiana e tedesca nell'ottica della traduzione", cit., pp. 122-124.

⁹⁶ Patrizia Bellucci, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Introduzione di Tullio De Mauro, Torino, UTET Libreria, 2005, p. 25.

⁹⁷ Vedi, a questo proposito, Mortara Garavelli, cit., pp. 153-187.

⁹⁸ Luca Serianni, *Italiani scritti*, Bologna, il Mulino, 2003, p. 82; vedi anche Mortara Garavelli, cit., pp. 16-18.

⁹⁹ Bellucci, cit., pp. 278-279.

¹⁰⁰ Rega, "La sentenza italiana e tedesca nell'ottica della traduzione", cit., p. 122; vedi anche Scarpa, "La fisionomia della sentenza", cit., p. 264.

¹⁰¹ Bellucci, cit., pp. 27-30.

¹⁰² Scarpa, "La fisionomia della sentenza", cit., p. 256.

¹⁰³ Stolze, cit., p. 54.

¹⁰⁴ *Ibid.*, pp. 54-55.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Rega, "La sentenza italiana e tedesca nell'ottica della traduzione", cit., p. 120.

¹⁰⁷ Stolze, cit., pp. 54-55.

¹⁰⁸ *Ibid.*, pp. 54-56.

¹⁰⁹ Rega, “Aspetti e problemi della traduzione delle formule di rito nell’ambito giuridico italo-tedesco”, cit., p. 451; vedi anche Rega, “La sentenza italiana e tedesca nell’ottica della traduzione”, cit., pp. 122-123.

¹¹⁰ Scarpa, “La fisionomia della sentenza”, cit., p. 259.

¹¹¹ Gotti, cit., pp. 90-91.

¹¹² Viezzi, cit., p. 30.

¹¹³ Scarpa, “La fisionomia della sentenza”, cit., p. 259.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, pp. 259-260.

¹¹⁶ Garzone, cit., pp. 65-66; vedi anche Viezzi, cit., p. 31.

¹¹⁷ Termine convenzionalmente tradotto come proprietario fiduciario ma, in effetti, privo di corrispondenza concettuale nella *civil law*. Non indica il proprietario qual è inteso nella *civil law*, quanto piuttosto il possessore fiduciario, ossia chi amministra beni altrui o esercita poteri per conto altrui in virtù di un rapporto fiduciario, come, ad es., l'*executor*, il *receiver in bankruptcy*, il *trustee* (De Franchis, cit., pp. 1088, 742).

¹¹⁸ Nel *trust*, indica il proprietario effettivo dell’oggetto del *trust*, in base alle regole dell’*equity*. Come tale, il suo diritto si distingue da quello del *trustee*, che ne è titolare o *legal owner* secondo la *common law*. Si tratta di una distinzione fondata sul sistema dualistico del diritto inglese tra *common law* e *equity* (*Ibid.*, pp. 383-384).

¹¹⁹ È detto così il diritto del *beneficiary* costituito da una forma di proprietà elettiva, che non ha corrispondenza nella *civil law*, di beni o diritti; distinta dalla *legal ownership* che nel *trust* spetta al *trustee*, consistente, in sostanza, in un *power of management*, cioè in un potere di amministrazione (*Ibid.*, p. 383).

¹²⁰ Scarpa, “La fisionomia della sentenza”, cit., p. 261.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Garzone, cit., p. 60.

¹²³ Scarpa, “La fisionomia della sentenza”, cit., p. 262.

¹²⁴ *Ibid.*, p. 267; vedi anche Sacco, *Trattato di diritto comparato*, cit., pp. 40-41; De Groot, cit., p. 27.

¹²⁵ Rega, “La sentenza italiana e tedesca nell’ottica della traduzione”, cit., p. 123.

¹²⁶ Sacco, *Trattato di diritto comparato*, cit., p. 41.

¹²⁷ Stolze, cit., pp. 51-54.

¹²⁸ De Groot, cit., pp. 27-30.

¹²⁹ Sacco, *Trattato di diritto comparato*, cit., p. 41; vedi anche De Groot, cit., pp. 27-32.

¹³⁰ Viezzi, cit., p. 37.

Opere Citate

Dizionari:

De Franchis, Francesco, *Dizionario giuridico. Law Dictionary*, Milano, Giuffrè editore, vol. I, 1984.

Garner, Bryan A. (a cura di), *Black's Law Dictionary*, St. Paul MN USA, Thomson West, 2004.

Saggi di argomento giuridico:

Cassandro Sulpasso, Bianca, "Comparazione giuridica ed uniformazione delle legislazioni: le garanzie mobiliari", *Rivista di diritto civile* (1995), Padova, CEDAM, vol. I, pp. 567-594.

Gorla, Gino, "La struttura della decisione giudiziale in diritto italiano e nel 'Common Law': riflessi di tale struttura sull'interpretazione della sentenza, sui 'Reports' e sul 'Dissenting'", *Giurisprudenza italiana* (1965), vol. I, sez. 1, c. 1239.

Sacco, Rodolfo, *Trattato di diritto comparato. Introduzione al diritto comparato*, Torino, UTET, 1992.

Saggi di argomento linguistico e traduttologico:

Arntz, Reiner, "Der Vergleich von Fachsprachen", in Klaus-Dieter Baumann und Hartwig Kalverkämper (a cura di), *Pluralität in der Fachsprachenforschung*, Tübingen, Narr, 2004, pp. 285-312.

Bellucci, Patrizia, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Introduzione di Tullio De Mauro, Torino, UTET Libreria, 2005.

Carcaterra, Gaetano, "Norme costitutive", in Uberto Scarpelli, e Paolo Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 1994, pp. 219-231.

Cortelazzo, Manlio A., "Fachsprachen/Lingue speciali", in Günter Holtus *et al.* (a cura di), *Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL)*, Tübingen, Niemeyer, 1988, pp. 246-255.

De Groot, Gerard-René, "Das Übersetzen juristischer Terminologie", in Gerard-René De Groot, e Reiner Schulze (a cura di), *Recht und Übersetzen*, Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, pp. 11-46.

Garzone, Giuliana, "Tradurre la convenzione internazionale: aspetti testuali e pragmatici", in Leandro Schena, e Rita D. Snel Trampus (a cura di), *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traducente e comparazione del discorso giuridico*, Bologna, CLUEB, vol. II, 2002, pp. 37-72.

Gotti, Maurizio, *I linguaggi specialistici*, Firenze, La Nuova Italia, 1991.

Magris, Marella, "I nominali incapsulatori nel diritto. Contributo alla competenza testuale e lessicale del traduttore", in Daniela Veronesi (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen: Ziele, Methoden, Ergebnisse*, Atti del Convegno di Studi (Bolzano, 1-3 ottobre 1998), Padova, Unipress, 2000, pp. 459-467.

Mortara Garavelli, Bice, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001.

- Rega, Lorenza, “La sentenza italiana e tedesca nell’ottica della traduzione”, in Leandro Schena (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Atti del Convegno Internazionale (Milano, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, 5-6 ottobre 1995), Roma, CISU, 1997, pp. 117-126.
- Rega, Lorenza, “Aspetti e problemi della traduzione delle formule di rito nell’ambito giuridico italo-tedesco”, in Daniela Veronesi (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen: Ziele, Methoden, Ergebnisse*, Atti del Convegno di Studi (Bolzano, 1-3 ottobre 1998), Padova, Unipress, 2000, pp. 449-457.
- Rossini Favretti, Rema, “Interpretazione e traduzione dei testi di legge”, in Michèle Lorgnet (a cura di), *Atti della Fiera Internazionale della Traduzione II* (Forlì, 3-6 dicembre 1992), Bologna, CLUEB, 1994, pp. 335-346.
- Sabatini, Francesco, “Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi”, in Mario D’Antonio (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-89*, Padova, CEDAM, 1990, pp. 675-724.
- Sacco, Rodolfo, “Language and Law”, in Barbara Pozzo (a cura di), *Ordinary Language and Legal Language*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pp. 1-21.
- Šarčević, Susan, *New Approach to Legal Translation*, The Hague/London/Boston, Kluwer Law International, 1997.
- Scarpa, Federica, “Un esempio di traduzione giuridica dall’inglese all’italiano: il contratto di compravendita immobiliare”, in Leandro Schena (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Atti del Convegno Internazionale (Milano, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, 5-6 ottobre 1995), Roma, CISU, 1997, pp. 86-109.
- Scarpa, Federica, e Alison Riley, “La fisionomia della sentenza in Inghilterra e in Italia: un’analisi orientata alla traduzione”, in Leandro Schena, e Rita D. Snel Trampus (a cura di), *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traducente e comparazione del discorso giuridico*, Bologna, CLUEB, vol. I, 2000, pp. 227-291.
- Serianni, Luca, *Italiani scritti*, Bologna, il Mulino, 2003.
- Snell-Hornby, Mary, *Translation Studies. An integrated Approach*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1988.
- Snel Trampus, Rita D., *La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano. Aspetti e problemi*, Trieste, Italo Svevo, 1989.
- Snow, Gérard, e Jacques Vanderlinden (a cura di), *Français juridique et science du droit*, Bruxelles, Bruylant, 1995.
- Stolze, Rade Gundis, “Expertenwissen des juristischen Fachübersetzers”, in Peter Sandrini (a cura di), *Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache*, Tübingen, Narr., 1999, pp. 45-62.
- Viezzi, Maurizio, “Introduzione alle problematiche della traduzione giuridica con particolare riferimento alla traduzione di testi in lingua inglese”, in Federica Scarpa, e Gabriella Di Mauro (a cura di), *Traduzione, Società e Cultura 5* (1994), Università degli Studi di Trieste, LINT, pp. 3-48.

Problemi specifici della traduzione giuridica

Visconti, Jacqueline, “I problemi dei testi giuridici”, in Arturo Tosi (a cura di), *La voce dell'Europa in traduzione multilingue, Rivista di Psicolinguistica Applicata* 3 (2001), Pisa, Istituti Poligrafici Internazionali, pp. 83-110.

Sentenze di riferimento:

BGH, Urteil vom 8. Oktober 1986 – VIII ZR 342/85

BGH, Urteil vom 14. Juli 2004 – XII ZR 257/01

Tatung (UK) Ltd. v. Galex Telesure Ltd. & Ors. [1989] BCC